



# Linee guida per la tracciabilità e l'etichettatura dei prodotti ittici



INDICOD

Istituto per le  
imprese di beni  
di consumo

Centro  
per la diffusione  
del sistema EAN

## PREMESSA



Lo scopo delle *Linee Guida per la tracciabilità e l'etichettatura dei prodotti ittici* è di definire un sistema comune di tracciabilità e di etichettatura dei prodotti ittici basato su una procedura d'identificazione accettata a livello internazionale: il sistema EAN/UCC. L'impiego di standard comuni d'identificazione e comunicazione può aumentare notevolmente la precisione e la velocità di accesso ai dati di tracciabilità, nonché migliorare i processi logistici che compongono la filiera del pesce. Questo documento si applica solo al prodotto di allevamento, al prodotto pescato e ai prodotti ottenuti dalla lavorazione. Non riguarda invece i molluschi e i pesci impiegati come materia prima per la produzione di farina di pesce.

Le *Linee Guida* sono state sviluppate grazie al contributo del "Comitato tecnico tracciabilità prodotti ittici", istituito presso Indicod, in collaborazione con il gruppo di lavoro internazionale EAN e il progetto Tracefish<sup>1</sup>, attraverso un processo di approvazione, utilizzando informazioni ottenute dal settore ed esaminando la legislazione vigente e l'applicazione del sistema EAN/UCC. La loro adozione da parte delle imprese è volontaria.

Il documento riguarda specificatamente la codifica e la definizione dei codici a barre EAN/UCC relativi alla tracciabilità e deve essere considerato insieme alle "Specifiche Generali EAN/UCC"<sup>2</sup>. Esso inoltre fornisce le raccomandazioni e le indicazioni necessarie per capire e mettere in atto il sistema EAN/UCC di codifica e definizione dei codici a barre delle unità imballo (ad esempio, casse, cassette o bidoni) e delle unità logistiche (per esempio, pallet). Queste *Linee Guida* non entrano nel merito dell'uso dei messaggi EDI e degli schemi XML.

Il presente documento sarà modificato ogniqualvolta gli utenti lo ritengano necessario; in tal caso sarà pubblicata un'edizione aggiornata. Queste *Linee Guida* sono conformi alle disposizioni commerciali e intergovernative per l'identificazione del pesce nei casi in cui si adotti anche il Sistema EAN/UCC.

Tutti gli esempi che riportano codici ed etichette sono esclusivamente per uso esplicativo e non devono essere in alcun modo utilizzati o scansiti.

Desideriamo esprimere la nostra riconoscenza per il contributo alla realizzazione delle *Linee Guida* al gruppo di lavoro "Comitato tecnico tracciabilità prodotti ittici", istituito all'interno di Indicod nel febbraio 2002 e composto da aziende di produzione, di trasformazione, della distribuzione moderna, da rappresentanti di associazioni di settore e da fornitori di servizi.

<sup>1</sup> Sintesi dei lavori svolti dal gruppo di lavoro di Tracefish e le *Linee Guida* relative al prodotto pescato e a quello allevato si possono trovare nel sito Indicod - <http://www.indicod.it> nella sezione "Agroalimentare" - oppure direttamente nel sito ufficiale (<http://www.tracefish.org>).

<sup>2</sup> Per l'Italia Indicod ha redatto il "Manuale delle Specifiche Tecniche EAN/UCC", che viene distribuito agli associati all'atto dell'iscrizione all'Istituto. È inoltre disponibile una versione online all'indirizzo: <http://www.indicod.it> nella sezione "Download".

<b>INDICE</b>	<b>INTRODUZIONE</b>	<b>4</b>
	<b>GLI STANDARD GLOBALI DELLA FILIERA</b>	<b>4</b>
	<b>DESCRIZIONE GENERALE DEL SISTEMA EAN/UCC</b>	<b>6</b>
	<b>TRACCIABILITÀ: DEFINIZIONE E REQUISITI</b>	<b>6</b>
	<b>GLI STRUMENTI EAN/UCC</b>	<b>7</b>
	- Il Global Trade Item Number (GTIN)	
	- I Codici di locazione EAN/UCC	
	- La definizione di unità consumatore, di unità imballo e di unità logistica	
	- L'identificazione di unità imballo e di unità logistica	
	- L'etichetta logistica EAN/UCC	
	- La codifica a barre di unità imballo e di unità logistiche	
	- Gli attributi delle unità consumatore, imballo e logistiche	
	<b>LA NORMATIVA SULLA TRACCIABILITÀ E SULL'ETICHETTATURA DEI PRODOTTI ITTICI</b>	<b>12</b>
	<b>L'ETICHETTATURA: UN PRIMO PASSO VERSO LA RINTRACCIABILITÀ DEI PRODOTTI ITTICI</b>	<b>13</b>
	- Il campo di applicazione	
	- Le informazioni obbligatorie e facoltative	
	- Quando non si applica l'etichettatura	
	- Quando la vendita riguarda i miscugli	
	- L'obbligatorietà dell'etichettatura per i prodotti preconfezionati	
	- Il sistema di controllo	
	<b>I MODELLI DELLA FILIERA ITTICA</b>	<b>18</b>
	- Il prodotto pescato	
	- Il prodotto di allevamento	
	- I prodotti misti	
	- Il trasporto	
	<b>ALLEGATI</b>	<b>37</b>
	<b>GLOSSARIO</b>	<b>39</b>
	<b>TESTI DI RIFERIMENTO</b>	<b>42</b>



# INTRODUZIONE



La sicurezza alimentare ha assunto un ruolo prioritario nella filiera ittica. Un sistema efficace di tracciabilità deve consentire di identificare con precisione eventuali problemi di sicurezza alimentare relativi a una data origine geografica, a un impianto di macellazione o di lavorazione, a un peschereccio e persino a un singolo pesce, e non limitarsi a identificare un gruppo generico di prodotti di consumo.

L'Unione europea ha riconosciuto l'assoluta necessità di riconquistare la fiducia dei consumatori nei prodotti ittici commercializzati e ritiene pertanto che una veloce tracciabilità del prodotto nella filiera sia ormai una priorità. Alla luce di ciò, la Commissione europea, il Parlamento Europeo e il Consiglio d'Europa, in aggiunta alle norme sull'etichettatura dei prodotti alimentari, hanno adattato una normativa specifica sull'etichettatura obbligatoria dei prodotti ittici (Regolamento (CE) n°104/2000 e Regolamento (CE) n°2065/2001<sup>1</sup>), nella quale si prevede che i prodotti ittici possono essere posti in vendita al consumatore soltanto se recano l'indicazione in etichetta, o su cartelli da esporre sui banchi di vendita, della denominazione commerciale della specie, del metodo di produzione e della zona di cattura per i prodotti pescati o del Paese d'origine per quelli allevati.

L'adozione del Sistema EAN/UCC, un sistema di codifica a scopo d'identificazione univoca associata all'impiego dei Codici a barre UCC/EAN-128, promuove la conformità degli utenti alla Normativa sull'etichettatura del prodotto ittico. Le *Linee Guida per la tracciabilità e l'etichettatura dei prodotti ittici* illustrano come attuare questa legislazione in maniera efficiente, utilizzando il Sistema EAN/UCC. Il documento non contiene tuttavia soluzioni di Electronic Data Interchange (EDI)<sup>2</sup> per tracciare e identificare i prodotti.

## GLI STANDARD GLOBALI DELLA FILIERA

L'applicazione di standard commerciali accettati a livello internazionale viene effettuata allo scopo di superare le barriere al commercio create dall'impiego di soluzioni limitate a un Paese, a un settore o a un'azienda in luogo di standard multisettoriali internazionali. Identificare i prodotti e mantenere la traccia dei loro spostamenti lungo tutta la filiera sono processi sempre più costosi, in quanto devono necessariamente soddisfare i vari requisiti d'identificazione e di comunicazione posti da ciascun Paese o azienda importatrice. Il segreto per realizzare sistemi d'identificazione e tracciabilità economici ed efficienti è soddisfare i diversi requisiti di legge e le esigenze di informazione dei clienti applicando un unico standard globale.

Il Sistema EAN/UCC permette di gestire la filiera e il commercio internazionale in maniera efficiente attraverso strumenti standard che permettono a tutti gli operatori della filiera di comunicare in un unico linguaggio globale. I concetti fondamentali alla base dell'applicazione del Sistema EAN/UCC riguardano tre aspetti:

- ◆ L'automazione dei processi di business mediante la raccolta automatica e l'elaborazione elettronica dei dati. Questo processo aumenta notevolmente la produttività e riduce l'ammontare dei costi di amministrazione cartacea e ad essa connessi. L'automazione elimina inoltre gli errori, inevitabili in caso d'inserimento e di elaborazione manuale dei dati.
- ◆ La comunicazione delle informazioni nel modo più rapido e preciso possibile per mezzo di messaggi elettronici standard, che aggiornano automaticamente

<sup>1</sup> È possibile scaricare copia del Regolamento (CE) n°104/2000 e del Regolamento (CE) n°2065/2001 visitando il sito ufficiale della Commissione europea ([http://www.europa.eu.int/comm/index\\_it.htm](http://www.europa.eu.int/comm/index_it.htm)) oppure il sito Indicod (<http://www.indicod.it> nella sezione "Download").  
<sup>2</sup> EANCOM® è lo standard EAN/UCC per i messaggi EDI.

le applicazioni del computer con i dati dei partner commerciali. La comunicazione elettronica permette alle aziende di gestire e controllare meglio il ciclo di business e i risultati grazie al miglioramento del processo logistico.

- ◆ La riduzione del tempo necessario per soddisfare i requisiti d'identificazione, legali e commerciali, che offrono opportunità strategiche per migliorare la soddisfazione del cliente non solo grazie a una tracciabilità efficiente dei prodotti, ma anche attraverso la reingegnerizzazione dei processi di business dell'intera filiera. La riduzione del tempo impiegato aumenta la risposta dei clienti al servizio e contribuisce a risollevarne la fiducia in caso di richiamo di un prodotto.


### **Le iniziative nazionali ed internazionali per la tracciabilità del pesce**

Nel novembre 2002 si sono conclusi i lavori di TraceFish, un progetto finanziato dalla Commissione europea, che ha riunito aziende e istituti di ricerca per stabilire uno standard di settore in base al quale vengono definite le informazioni che devono essere tracciate ed eventualmente trasmesse tra gli operatori della filiera. EAN International ha visto questo progetto come una buona opportunità per cominciare ad affrontare la questione della tracciabilità nel settore ittico e si è posto l'obiettivo di definire una soluzione basata sullo standard EAN/UCC. A tale scopo è stata attivata una collaborazione con il Progetto TraceFish volta a comprendere le esigenze di tutti gli attori della filiera, e con tutte le organizzazioni iscritte a EAN International che operano nel settore ittico.

Contemporaneamente, sono stati sviluppati progetti e iniziative a livello nazionale. Per l'Italia bisogna ricordare il "Patto nazionale per la sicurezza e la qualità alimentare", l'iniziativa del Cnel volta ad elaborare un sistema di sicurezza, rintracciabilità e qualità attraverso un accordo quadro di filiera e successivi accordi pilota tra i componenti delle specifiche catene di fornitura.

Nel febbraio 2002, Indicod ha avviato un gruppo di lavoro, al fine di definire una soluzione condivisa per la tracciabilità e l'etichettatura, rispondente alla normativa comunitaria, che tenga conto dei risultati dei diversi lavori in atto a livello nazionale ed internazionale.

### **GLI STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA AL GENNAIO 2002**





Le *Linee Guida per la tracciabilità e l'etichettatura dei prodotti ittici* sono destinate soprattutto:

- ◆ a tutti gli Stati Membri dell'UE;
- ◆ agli Stati non appartenenti all'UE che esportano in Stati Membri dell'UE;
- ◆ ai Paesi che non sono Membri dell'UE ma che hanno deciso di adottare la Normativa europea come mezzo fondamentale per tracciare il prodotto nella filiera.

## DESCRIZIONE GENERALE DEL SISTEMA EAN/UCC

Il Sistema EAN/UCC è composto da una serie di strumenti che facilitano le transazioni di business e il commercio elettronico e che forniscono una modalità standardizzata per identificare, tracciare e rintracciare prodotti, servizi e luoghi allo scopo di migliorare la gestione della filiera e di altre transazioni di business in grado di ridurre i costi o di aggiungere valore ai beni e ai servizi.

### Gli Standard EAN/UCC

Il Sistema EAN/UCC prevede l'impiego di codici univoci per identificare merci, servizi, beni e sedi in tutto il mondo. Se così richiesto dai processi di business, questi codici possono essere rappresentati attraverso la codifica a barre per consentire la lettura elettronica. Il sistema è studiato per ovviare ai limiti dell'uso di sistemi di codifica specifici di un'azienda, di un'organizzazione o di un settore e per rendere il commercio molto più efficiente e più sensibile alle esigenze dei clienti. Questi codici identificativi sono utilizzati anche nel commercio elettronico. Al momento come vettori dei dati si usano i codici a barre, ma in futuro si aggungeranno altre tecnologie, come la radiofrequenza.

Il sistema permette di codificare ulteriori informazioni, come date di scadenza, numeri di serie, codici degli operatori e codici dei lotti, da indicare sotto forma di codice a barre.

### Gli elementi fondamentali del Sistema EAN/UCC

Seguendo i principi e la struttura del Sistema EAN/UCC, gli utenti possono studiare applicazioni per elaborare automaticamente i dati EAN/UCC. La logica del sistema garantisce che i dati estratti dai codici a barre forniscano contenuti elettronici univoci e che la loro elaborazione possa essere completamente preprogrammata. Il sistema è studiato per l'utilizzo in qualsiasi settore industriale e commerciale in qualsiasi parte del mondo.

## TRACCIABILITÀ: DEFINIZIONE E REQUISITI

L'International Standardisation Organisation (ISO) fornisce le seguenti definizioni della tracciabilità:

**ISO 8402:** "La tracciabilità è la capacità di risalire alla storia e all'uso o alla collocazione di un prodotto o di un'attività attraverso identificazioni documentate."

**ISO 9000:** "L'organizzazione deve provvedere a identificare lo stato del prodotto/servizio per quanto riguarda le attività di misurazione e verifica richieste e, ove necessario, deve identificare il prodotto e/o il servizio nell'intero processo utilizzando i mezzi opportuni. Questo riguarda tutte le parti interessate al prodotto e/o al servizio, la cui interazione influisca sulla conformità ai requisiti. Quando è prevista la tracciabilità, l'organizzazione deve controllare e registrare l'identità univoca del prodotto e/o del servizio."

Parlando di tracciabilità, è importante capire la distinzione tra i termini “tracciare” e “rintracciare”:

- ◆ **Tracciare** (“Tracking”) è la capacità di seguire il percorso di un’unità e/o di un lotto specifico di prodotti a valle attraverso la filiera nel passaggio da un partner commerciale all’altro. Le unità e/o i lotti vengono tracciati continuamente per verificarne la disponibilità, la gestione scorte e la logistica. Nel contesto di queste *Linee Guida* è importante soprattutto tracciare i prodotti durante il trasferimento dal punto di origine al punto di vendita al dettaglio.
- ◆ **Rintracciare** (“Tracing”) è la capacità di identificare la provenienza di una specifica unità localizzata all’interno della filiera. Al flusso fisico delle merci viene associato sistematicamente un flusso di informazioni conservate a monte della filiera. Le unità e/o i lotti sono rintracciati per scopi come il ritiro delle merci.

### Identificazione e collegamenti tra configurazioni successive di unità consumatore e di unità imballo

I codici d’identificazione devono essere applicati e registrati con precisione per garantire il collegamento tra configurazioni d’imballaggio e di trasporto/stoccaggio successive. È compito di ciascuna azienda gestire i collegamenti tra ciò che riceve dai propri fornitori, i processi produttivi e ciò che invia ai propri clienti.

### Precisione e puntualità delle registrazioni

Alcuni dati devono essere trasmessi sistematicamente tra i partner della filiera, mentre altri devono solo essere registrati. Sta ai partner decidere quali dati trasmettere sistematicamente. Occorre inoltre considerare i dati richiesti dalla legge.

### Composizione dei lotti ai fini della tracciabilità

L’efficienza di ogni sistema di tracciabilità dipende dall’anello più debole della filiera. La composizione dei lotti costituisce un punto critico di questo processo poiché determina la precisione di qualsiasi sistema di tracciabilità.

### Comunicazione elettronica dei dati di tracciabilità

I dati di tracciabilità possono essere trasmessi mediante mezzi elettronici, come messaggi EDI o XML e legati al relativo codice d’identificazione delle unità: GLN, GTIN, codice lotto e codice SSCC. Queste *Linee Guida* coprono esclusivamente l’ambito dell’etichettatura e non trattano dei messaggi elettronici.

## GLI STRUMENTI EAN/UCC

L’introduzione degli standard EAN/UCC può migliorare l’efficienza della registrazione e dello scambio dei dati tra i partecipanti alla filiera. Se usati in congiunzione con database contenenti registrazioni precise e puntuali, gli standard EAN/UCC forniscono a tutti i partecipanti alla filiera la capacità tecnica di conoscere l’origine di un prodotto, sia nella propria sede sia nell’intera filiera. Gli standard EAN/UCC<sup>3</sup> contengono dati che permettono agli operatori di filiera d’identificare, tracciare e rintracciare i prodotti. L’applicazione di tali standard richiede che i produttori, gli imballatori, gli importatori/esportatori, i vettori, i distributori e i rivenditori registrino i numeri di serie delle unità consumatore e delle unità imballo, i codici d’identificazione e gli attributi delle unità vendute, non-

<sup>3</sup> Per maggiori approfondimenti rimandiamo al “Manuale delle Specifiche Tecniche EAN/UCC”.





chè il codice del luogo di origine. La registrazione permette ai produttori e agli imballatori di fornire i dati di tracciabilità necessari agli importatori/esportatori e ai distributori, nonché ai loro clienti. La possibilità di convertire questa funzione in un vantaggio pratico richiede accordi bilaterali per lo scambio delle informazioni corrispondenti sulle scorte.

I codici a barre sono i vettori dei dati utilizzati per rappresentare i codici EAN/UCC. In poche parole, un codice a barre è costituito da una serie di barre parallele e adiacenti, inframmezzate da spazi. Per rappresentare i dati effettivi contenuti nel codice a barre si utilizzano modelli di larghezza predeterminata. Questi dati possono essere il codice articolo o l'attributo relativo all'articolo. Il lettore del codice a barre (scanner) viene spostato lungo il codice a barre per analizzare l'ampiezza delle barre e degli spazi ed estrarre i dati originali. In tal modo si possono raccogliere dati velocemente e con precisione.

I codici a barre EAN/UCC consentono una raccolta dati automatica, che rappresenta una soluzione di business fondamentale per l'efficienza della filiera. La codifica e il sistema dei codici barre EAN/UCC permettono un inserimento dati veloce, preciso e puntuale nel database, automatizzando il flusso d'informazioni verso i processi di business, nonché di migliorare la raccolta e il trasferimento dei dati, riducendo i costi.

## Il Global Trade Item Number (GTIN)

A livello internazionale, le unità consumatore e le unità imballo<sup>4</sup> vengono identificate come *trade item*, cioè unità sulle quali è possibile recuperare informazioni utili per tutte le operazioni commerciali. I trade item sono identificati con un numero – il Global Trade Item Number (GTIN) - attraverso una delle quattro strutture numeriche riportate in tabella:

Strutture numeriche	Formato GTIN*													
	T <sup>1</sup>	T <sup>2</sup>	T <sup>3</sup>	T <sup>4</sup>	T <sup>5</sup>	T <sup>6</sup>	T <sup>7</sup>	T <sup>8</sup>	T <sup>9</sup>	T <sup>10</sup>	T <sup>11</sup>	T <sup>12</sup>	T <sup>13</sup>	T <sup>14</sup>
EAN/UCC-14	N <sup>1</sup>	N <sup>2</sup>	N <sup>3</sup>	N <sup>4</sup>	N <sup>5</sup>	N <sup>6</sup>	N <sup>7</sup>	N <sup>8</sup>	N <sup>9</sup>	N <sup>10</sup>	N <sup>11</sup>	N <sup>12</sup>	N <sup>13</sup>	N <sup>14</sup>
EAN/UCC-13	0	N <sup>1</sup>	N <sup>2</sup>	N <sup>3</sup>	N <sup>4</sup>	N <sup>5</sup>	N <sup>6</sup>	N <sup>7</sup>	N <sup>8</sup>	N <sup>9</sup>	N <sup>10</sup>	N <sup>11</sup>	N <sup>12</sup>	N <sup>13</sup>
UCC-12	0	0	N <sup>1</sup>	N <sup>2</sup>	N <sup>3</sup>	N <sup>4</sup>	N <sup>5</sup>	N <sup>6</sup>	N <sup>7</sup>	N <sup>8</sup>	N <sup>9</sup>	N <sup>10</sup>	N <sup>11</sup>	N <sup>12</sup>
EAN/UCC-8	0	0	0	0	0	0	N <sup>1</sup>	N <sup>2</sup>	N <sup>3</sup>	N <sup>4</sup>	N <sup>5</sup>	N <sup>6</sup>	N <sup>7</sup>	N <sup>8</sup>

\*T rappresenta la posizione di ciascuna cifra nel formato file, N rappresenta la posizione di ciascun carattere in una data struttura di dati e 0 rappresenta un carattere riempitivo.

La scelta della struttura numerica da utilizzare dipende dalla natura dell'articolo e dall'ambito di applicazione.

L'aspetto più evidente della codifica dei prodotti è il codice a barre, che tuttavia è solo una rappresentazione leggibile elettronicamente di un contenuto standard. È il codice stesso che costituisce l'elemento più importante del Sistema EAN/UCC in quanto identifica l'articolo a cui è stato assegnato.

Il codice EAN/UCC è riconoscibile non solo dai partner commerciali locali, ma anche da aziende che operano all'estero. Ogni GTIN EAN/UCC è unico in tutto il mondo, quindi non esiste possibilità di confusione.

<sup>4</sup>Per le definizioni di "unità consumatore" e di "unità imballo" si veda il paragrafo relativo, oppure il "Manuale delle Specifiche Tecniche EAN/UCC".

## I Codici di locazione EAN/UCC

Il codice di locazione (Global Location Number, GLN) è un codice numerico che identifica ogni entità legale, funzionale o fisica in un'azienda o un'organizzazione. A ogni unità operativa viene attribuito un codice univoco.

La tracciabilità prevede l'identificazione di tutte le entità fisiche (sedi), che intervengono nella produzione e la movimentazione dei prodotti. Queste sono, tra l'altro, stabilimenti di produzione, centri d'imballaggio, vettori, grossisti e dettaglianti.

L'identificazione della sede è, inoltre, necessaria per garantire l'efficienza del flusso di merci e di dati tra i partner, attraverso messaggi elettronici che identificano le parti coinvolte nella transazione (per esempio, compratore, fornitore, luogo di consegna, luogo di partenza).

I GLN EAN/UCC sono uno degli strumenti fondamentali della gestione della filiera. Per identificare le sedi si utilizza la struttura di codifica EAN/UCC-13. I codici di locazione sono rappresentati nel formato del codice a barre e utilizzati per fornire informazioni sulle unità logistiche e per consentire la codifica a barre della sede effettiva (merci in arrivo, disposizione sugli scaffali, ecc.).

### STRUTTURA DI CODIFICA GLN



\* Il Prefisso EAN aziendale è composto dal prefisso EAN Nazionale e dal Codice Proprietario del Marchio. A partire dal 1 gennaio 2002 i prefissi EAN aziendali assegnati da Indicod sono composti da nove cifre. Ciò garantisce comunque l'univocità della codifica e non modifica in alcun modo i prefissi EAN aziendali assegnati prima di tale data e composti da sette cifre.

Le unità commerciali e logistiche devono riportare il GLN del centro d'imballaggio dove sono state confezionate. A ogni sede fisica di un centro d'imballaggio deve essere assegnato un GLN. In alternativa, la sede fisica di un centro d'imballaggio può essere determinata in base alla combinazione tra un GTIN e il codice lotto associato riportato su un'unità consumatore o il Numero Sequenziale di Collo (Serial Shipping Container Code, SSCC) riportato su un'unità logistica<sup>5</sup>.

### La definizione di unità consumatore, di unità imballo e di unità logistica

Si intende **unità consumatore** ogni articolo inteso per la vendita al consumatore finale attraverso un punto vendita al dettaglio. Ogni articolo che possa essere considerato unità consumatore viene codificato e munito di codice a barre secondo le norme applicabili agli articoli al dettaglio.

Si definisce **unità imballo** ogni articolo consumatore o insieme standard di unità consumatore intesi per la vendita attraverso qualsiasi canale di distribuzione diverso dal punto vendita al dettaglio.

L'**unità logistica** è un articolo comunque composto destinato al trasporto e/o allo stoccaggio, che debba essere gestito attraverso la filiera.

Le unità consumatore, imballo e logistica richiedono un codice d'identificazione univoco.

<sup>5</sup> Il prefisso EAN aziendale fa parte delle strutture di dati GTIN, GLN e SSCC. Per poter distinguere tra diversi centri d'imballaggio appartenenti alla stessa azienda, il codice lotto deve contenere un identificatore che permetta d'identificare la sede del centro d'imballaggio, in cui è stato creato il lotto.






## LE UNITÀ DI RIFERIMENTO


Unità consumatore al dettaglio



Unità imballo



Unità logistica



### L'identificazione di unità imballo e di unità logistica

#### Attributo

Si definisce attributo qualsiasi dato variabile richiesto oltre e al di là dell'Identificatore dell'unità consumatore, dell'unità imballo o dell'unità logistica, come il codice lotto, il numero di serie o la data di scadenza. Nel Sistema EAN/UCC questo dato viene espresso mediante l'Identificatore Dati (Application Identifier, AI). L'attributo viene inserito nel codice a barre secondo la simbologia della codifica a barre UCC/EAN-128.

La tracciabilità richiede l'identificazione dei prodotti in tutte le loro configurazioni d'imballaggio e di trasporto/stoccaggio e in tutte le fasi della filiera. I codici d'identificazione devono essere applicati a tutte le unità imballo e logistiche sia in chiaro sia nel formato del codice a barre. Il periodo previsto per l'applicazione dei codici a barre alle unità imballo è soggetto ad accordo tra i partner commerciali.

#### Identificazione delle unità imballo


La regola comune per la codifica EAN/UCC prevede che il fornitore assegni al prodotto un codice GTIN, espresso con una delle quattro strutture numeriche illustrate nella tabella del relativo paragrafo.

#### Unità logistica

Il Numero Sequenziale di Collo (Serial Shipping Container Code, SSCC) identifica in maniera univoca ed individuale le unità logistiche. Tutte le parti coinvolte nel processo d'imballaggio lo possono utilizzare come codice di riferimento per i dati relativi salvati in un file di computer. Il SSCC è un codice di 18 caratteri non significativo e a lunghezza fissa, che non contiene elementi di classificazione.

Il carattere di estensione viene assegnato dall'utente secondo le esigenze interne.

### LA STRUTTURA DELLA CODIFICA SSCC



\*Il prefisso EAN aziendale è il codice attribuito all'azienda associata. A partire dal 1 gennaio 2002 i prefissi EAN aziendali assegnati da Indicod-Ecr sono composti da nove cifre. Ciò garantisce comunque l'univocità della codifica e non modifica in alcun modo i prefissi EAN aziendali assegnati da prima di tale data e composti da sette cifre.

## L'etichetta logistica EAN/UCC

Il prefisso EAN aziendale viene assegnato da un'organizzazione iscritta a EAN International a ogni struttura che desideri identificare in via univoca articoli, sedi, beni e rapporti di servizio. Il codice di riferimento delle unità logistiche viene assegnato dall'utente ed è strutturato in base alle esigenze interne. La cifra di controllo viene calcolato in base all'algoritmo EAN/UCC.

La simbologia UCC/EAN-128 e gli Identificatori Dati EAN/UCC (vedi "Gli attributi delle unità consumatore, imballo e logistiche") si utilizzano per presentare il SSCC e ogni altro dato richiesto in forma leggibile elettronicamente. Il SSCC è preceduto dall'Identificatore Dati (00).

L'etichetta logistica EAN/UCC si usa per identificare pallet o altre unità logistiche contenenti unità consumatore o unità imballo. Identifica in maniera univoca l'unità logistica a scopo amministrativo e logistico e fornisce un'indicazione dell'unità o del suo contenuto, unitamente ad altri dati relativi al produttore e al cliente, in forma leggibile elettronicamente.

La non significatività del SSCC fa sì che qualsiasi partecipante alla filiera possa identificare ogni unità logistica, indipendentemente dal settore di business o dalla sede geografica. L'etichetta logistica EAN/UCC è completamente compatibile con gli standard ISO 15394 e EN 1573.

L'etichetta logistica EAN/UCC fornisce un collegamento tra il flusso fisico delle merci (utilizzando la simbologia e i codici a barre EAN/UCC) e il flusso elettronico dei dati (utilizzando messaggi EANCOM®, X12 o XML).

### ETICHETTA LOGISTICA EAN/UCC

SSCC	
<b>18032089 0000000014</b>	
CONTENUTO	QUANTITÀ
<b>8032089000079</b>	<b>75</b>
DATA DI SCADENZA (ggmmaa)	LOTTO
<b>03.05.00</b>	<b>C08XA123</b>


(02) 08032089000079(15) 030500(37) 75(10) C08XA123



(00) 180320890000000014

## La codifica a barre di unità imballo e di unità logistiche

I codici EAN/UCC che identificano le unità imballo e logistiche sono rappresentati dai codici a barre UCC/EAN-128, il che consente la lettura elettronica dei codici d'identificazione e degli attributi, per raccogliere ed elaborare automaticamente i dati. L'uso della simbologia UCC/EAN-128 non è previsto per i dati rilevati in un punto vendita al dettaglio.






La simbologia UCC/EAN-128, un sottoinsieme del Codice 128, è una delle simbologie lineari alfanumeriche più complete, compatte e affidabili attualmente esistenti. Lo UCC/EAN-128 prevede l'aggiunta di uno speciale carattere non-dato, detto Funzione 1 (FNC1 o Function 1)<sup>6</sup> dopo il carattere iniziale del codice a barre. Ai sensi dello Standard Internazionale ISO/IEC 15417, l'aggiunta di FNC1 subito dopo il carattere iniziale nel Codice 128 è riservata esclusivamente a EAN/UCC.

Il carattere speciale FNC1 ha la duplice funzione di:

- ◆ garantire la differenziazione dello UCC/EAN-128 da qualsiasi altro codice (infatti viene sempre posizionato subito dopo il carattere iniziale);
- ◆ agire da separatore per gli AI che hanno un campo dati di lunghezza variabile.

### UCC/EAN-128



(02) 08032089000079(15) 030500(37) 75(10) C08XA123

## Gli attributi delle unità consumatore, imballo e logistiche

Il Global Trade Item Number EAN/UCC (GTIN) può essere applicato da solo a un'unità consumatore e imballo. Se occorre inserire altri dati nel codice a barre utilizzando la simbologia UCC/EAN-128, il GTIN deve essere accompagnato dall'Identificatore Dati EAN/UCC (AI) corretto.

L'Identificatore Dati è un prefisso impiegato per definire il significato e il formato dell'informazione che segue in un campo dati. Gli Identificatori Dati sono stati definiti per identificare i prodotti e le unità logistiche, i dati di tracciabilità, le date, la quantità, le misurazioni, le sedi, e molti altri tipi di dati. L'uso degli AI EAN/UCC è soggetto alle norme definite da EAN/UCC. EAN International è stata incaricata del mantenimento di questi AI.

Nell'ambito dei lavori che hanno portato alla realizzazione delle *Linee Guida* è emersa la necessità di codificare ulteriori informazioni e di inserire gli attributi nel codice a barre applicato alle unità commerciali e logistiche. Altri dati leggibili in chiaro possono essere stampati sulle etichette delle unità consumatore e logistiche, ma non inseriti nel codice a barre. Alcuni di questi requisiti, soprattutto legali, sono stati inseriti in questo documento, ma per la maggior parte sono lasciati alla discrezione dei partner commerciali. Per l'elenco degli AI utilizzati nella filiera ittica, consultare l'Allegato III.

<sup>6</sup> Per l'elenco degli AI che devono essere seguiti dal FNC1, rimandiamo al "Manuale delle Specifiche Tecniche EAN/UCC", parte II, capitolo 11.  
<sup>7</sup> Per la versione integrale del Libro Bianco sulla sicurezza alimentare si rimanda al sito della Commissione europea (<http://www.europa.eu.int>).

# LA NORMATIVA SULLA TRACCIABILITÀ E SULLA ETICHETTATURA DEI PRODOTTI ITTICI

**L**e emergenze alimentari verificatesi in Europa negli scorsi anni, hanno messo in evidenza serie lacune nella legislazione comunitaria in materia alimentare, una inefficace strategia nel fronteggiare trattamenti illegali di animali, alimenti e mangimi e l'assenza di strumenti e di organi di controllo. Tali esigenze hanno portato la Commissione europea a stilare nel gennaio del 2000 un "*Libro bianco sulla sicurezza alimentare*"<sup>7</sup> con lo scopo di dare priorità alla sicurezza alimentare e salvaguardare la salute dei cittadini, di rivedere, aggiornare e unificare la normativa del settore, e di istituire un'Autorità alimentare europea.

## L'ETICHETTATURA: UN PRIMO PASSO VERSO LA RINTRACCIABILITÀ DEI PRODOTTI ITTICI<sup>11</sup>

<sup>8</sup> Pubblicato in G.U./L n°31 del 01/02/2002. Copia del Regolamento si può scaricare dal sito della Commissione europea (<http://www.europa.eu.int>).

<sup>9</sup> Maggiori informazioni sull'organizzazione, il management, gli obiettivi e l'attività dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (in inglese "European food safety Authority") si possono recuperare sul sito Internet ufficiale (<http://www.efsa.eu.int>).

<sup>10</sup> Per la definizione di "tracciabilità" e "rintracciabilità" si veda la sezione "Descrizione generale del sistema EAN/UCC".

<sup>11</sup> Il capitolo è tratto da ISMEA, "Filiera Pesca e Acquicoltura", settembre 2002.

<sup>12</sup> Pubblicato in G.U./L n°17 del 21/01/2000.

Il Regolamento (CE) n°178/2002<sup>8</sup> del 28 gennaio 2002 riprende e fissa come norma quanto era nelle intenzioni del Libro bianco:

- ◆ stabilisce i principi e i requisiti generali all'interno della legislazione alimentare (requisiti di sicurezza degli alimenti e dei mangimi; rintracciabilità degli alimenti, dei mangimi e degli animali; commercio di alimenti e di mangimi da e per la Comunità; trasparenza nei confronti dei cittadini);
- ◆ istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (con compiti di consulenza scientifica, assistenza tecnica, raccolta dati e divulgazione delle informazioni ai cittadini)<sup>9</sup>;
- ◆ fissa inoltre le procedure nel campo della sicurezza alimentare.

Il Regolamento disciplina le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione degli alimenti e dei mangimi. Sottolinea, inoltre, come sia importante, per garantire la sicurezza degli alimenti, considerare tutti gli aspetti della catena di produzione come un unico processo, partendo dalla produzione primaria, dalla produzione di mangimi fino alla vendita al consumatore. L'impossibilità di ricostruire il percorso compiuto da alimenti e mangimi può generare criticità e pericoli per il funzionamento del mercato interno di tali prodotti. Occorre, pertanto, predisporre un sistema generale per la rintracciabilità dei prodotti, che abbracci il settore dei mangimi e quello alimentare, onde procedere a ritiri mirati o fornire informazioni ai consumatori o ai responsabili del controllo.

A partire da gennaio 2005, la rintracciabilità<sup>10</sup> diverrà un requisito obbligatorio per la sicurezza alimentare. Con questo Regolamento la Commissione europea ha voluto stabilire come necessario un sistema generale di tracciabilità per il settore, allo scopo di garantire la necessaria sicurezza per tutti gli animali, i prodotti e gli alimenti lungo tutte le fasi delle relative filiere, di ovviare ad eventuali emergenze e criticità e di fornire informazioni ai cittadini e agli operatori.

**L**a crescente attenzione verso gli aspetti igienico-sanitari dei prodotti alimentari insieme all'esigenza di salvaguardare le produzioni ittiche comunitarie, attraverso la qualificazione e la valorizzazione dei prodotti della pesca e dell'acquicoltura ha reso opportuna l'introduzione, da parte dell'UE, di un sistema normativo per l'etichettatura del pesce nell'ambito della riforma dell'Organizzazione Comune di Mercato (OCM). Le *Linee Guida per la tracciabilità e l'etichettatura dei prodotti ittici* sono state elaborate per corrispondere agli obblighi normativi comunitari e per fornire le informazioni obbligatorie ai fini della tracciabilità.

Così, il 1° gennaio 2002 sono entrate in vigore le nuove norme, contenute nell'art.4 del Regolamento (CE) n°104/2000 del 17 dicembre 1999<sup>12</sup>, in materia di informazione per il consumatore, di rintracciabilità di filiera e di origine dei prodotti ittici: in tutti i paesi comunitari i prodotti ittici freschi o refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia destinati al consumatore finale potranno essere commercializzati solo se recheranno un'indicazione o un'etichetta che contiene la denominazione commerciale della specie, il metodo di produzione e la zona di cattura.

Tale provvedimento rappresenta un'importante novità per il settore ittico, che è volta, da un lato, ad accrescere la trasparenza del mercato e la riconoscibilità del prodotto e, di conseguenza ad aumentare la fiducia del consumatore, e dall'altro a salvaguardare i produttori attraverso una valorizzazione delle proprie produ-





zioni, sia provenienti dall'attività di pesca che d'acquicoltura.

L'effettiva applicazione del nuovo sistema di etichettatura comporta, comunque, non poche difficoltà, così come è possibile evincere dai vari provvedimenti emessi al riguardo, descritti di seguito.

Il *Regolamento (CE) n°2065/2001* del 22 ottobre 2001<sup>13</sup> contiene le modalità di applicazione dell'art. 4 del *Regolamento (CE) n°104/2000*. Il provvedimento, direttamente efficace in tutti gli Stati Membri, descrive le informazioni obbligatorie che devono accompagnare la specie ittica e quelle che possono essere indicate facoltativamente, in quale stadio vige l'obbligo dell'etichettatura, i prodotti ai quali non si applica l'etichettatura, gli obblighi per gli operatori e per gli Stati Membri. Alle Amministrazioni nazionali è stato demandato il compito di definire l'elenco delle denominazioni commerciali delle specie, i piccoli quantitativi di prodotti per i quali non vige l'obbligo dell'etichettatura, i necessari sistemi di controllo e le eventuali sanzioni per i trasgressori.

A questo regolamento ha fatto seguito la *Nota n°21229* del 21 dicembre 2001 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali che ha rettificato il testo in lingua italiana del *Regolamento (CE) n°2065/2001* relativo alla specifica dei metodi di produzione.

Il *Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali* del 27 marzo 2002<sup>14</sup>, "Etichettatura dei prodotti ittici e sistema di controllo", in applicazione all'art. 4 del *Regolamento (CE) n°104/2000* e al *Regolamento (CE) n°2065/2001*, allega l'elenco delle denominazioni in lingua italiana delle specie ittiche di interesse commerciale: per 424 specie tra pesci, molluschi, crostacei ed echinodermi, viene indicato, oltre all'ordine e alla famiglia, la denominazione scientifica e quella commerciale. Il provvedimento specifica, inoltre, le informazioni obbligatorie nella vendita al dettaglio dei prodotti ittici e quelle obbligatorie ai fini della tracciabilità. Sono individuati, infine, gli organi di controllo competenti all'accertamento delle violazioni e all'applicazione delle sanzioni amministrative.

La *circolare n°21329 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali* del 27 maggio 2002<sup>15</sup> fornisce alcuni chiarimenti per una migliore comprensione del decreto ministeriale del 27 marzo 2002, con particolare riferimento al campo di applicazione, alle denominazioni commerciali, ai metodi e alla zona di produzione, ai miscugli, alle piccole quantità, alla tracciabilità e al controllo.

Nel dettaglio, la normativa comunitaria e nazionale sull'etichettatura obbligatoria disciplina gli aspetti di seguito elencati.

La disciplina sull'etichettatura si applica a:

- ◆ pesci,
- ◆ molluschi e crostacei vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia,

sia provenienti dall'attività di pesca sia dall'acquicoltura, commercializzati sul territorio comunitario a prescindere dalla loro origine (anche quando importati da

<sup>13</sup> Pubblicato in G.U./L n°278 del 23/10/2001.

<sup>14</sup> Pubblicato in G.U. n°84 del 10/04/2002.

Copia del Decreto si può scaricare dal sito del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali (<http://www.politicheagricole.it>), sezione "Normativa".

<sup>15</sup> Pubblicata in G.U. n°132 del 7/6/2002.

Copia della Circolare si può scaricare dal sito del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali (<http://www.politicheagricole.it>), sezione "Normativa".

## Il campo di applicazione

Paesi Terzi).

L'Allegato I riporta, in maniera dettagliata, i prodotti ittici ai quali si applica la normativa, con accanto i codici della nomenclatura combinata<sup>16</sup>.

Rientrano nel campo di applicazione anche:

- ◆ prodotti preimballati;
- ◆ prodotti decapitati, tagliati a pezzi, o in filetti, oppure triturati.

Sono esclusi, invece, i prodotti cotti, i preparati o conservati con procedimenti diversi da quelli contenuti nell'Allegato I: ad esempio, le conserve di pesci (tonno, sardine all'olio, ecc), di crostacei e di molluschi, gli impanati e altre preparazioni (perché non compresi nella capitolo 3 della nomenclatura combinata).

La normativa sull'etichettatura si aggiunge, inoltre, ad alcune disposizioni già in vigore, sempre sull'etichettatura, contenute nel D.Lgs. n°109/92<sup>17</sup>, nel D.Lgs. 110/92<sup>18</sup> e nel Capitolo VII dell'allegato al D.Lgs. 531/92<sup>19</sup>. In particolare:

a) Per i **prodotti non destinati direttamente al consumatore finale** (ma diretti all'industria o a intermediari commerciali per essere sottoposti ad ulteriori lavorazioni), il Capitolo VII dell'allegato al D.Lgs. 531/92 stabilisce che sulla confezione o sui documenti di accompagnamento (nel caso di prodotti non confezionati) devono essere indicati il Paese di spedizione e il numero Cee di riconoscimento veterinario dello stabilimento, o mercato ittico, o impianto collettivo per le aste o nave officina di provenienza del prodotto, al fine di poter risalire all'origine dei prodotti commercializzati. Queste disposizioni si integrano con l'art. 17 del D.Lgs. 109/92 che impone l'indicazione dei seguenti elementi:

- ◆ la denominazione di vendita;
- ◆ la quantità;
- ◆ il nome o la ragione sociale o il marchio depositato e sede del fabbricante o del confezionatore o del venditore;
- ◆ una dicitura che consenta di identificare il lotto di appartenenza del prodotto.

b) Per i **prodotti destinati direttamente al consumatore**, distinguendo tra sfusi, preconfezionati e surgelati. Per i prodotti sfusi, l'art. 16 del D.Lgs. n°109/92 prevede l'indicazione obbligatoria, su un apposito cartello, della denominazione di vendita, dell'elenco degli ingredienti e delle modalità di conservazione. Mentre per i prodotti preconfezionati<sup>20</sup>, l'art. 3 del D.Lgs. n°109/92 prevede l'obbligatorietà di numerosi elementi, tra cui:

- ◆ la denominazione di vendita;
- ◆ l'elenco degli ingredienti;
- ◆ la quantità netta;
- ◆ il termine minimo di conservazione o la data di scadenza;
- ◆ il nome o ragione sociale o marchio depositato e la sede o del fabbricante o del confezionatore o del venditore;
- ◆ la sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento;
- ◆ una dicitura che consenta d'identificare il lotto di appartenenza del prodotto;
- ◆ le modalità di conservazione e di utilizzazione, oltre alle istruzioni per l'uso, ove necessario;
- ◆ il luogo di origine o di provenienza, quando l'omissione possa indurre in erro-

<sup>16</sup> La nomenclatura combinata, istituita con il Regolamento (CE) n°2658/87 e modificata con il Regolamento (CE) n°2031/2001, risponde alle esigenze della tariffa doganale comune, delle statistiche del commercio estero della Comunità e di altre politiche comunitarie relative all'importazione o all'esportazione di merci.

<sup>17</sup> D.Lgs. 109/92 "Attuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari", pubblicato in G.U. n° 39 del 17/02/92.

<sup>18</sup> D.Lgs. 110/92 "Attuazione della direttiva 89/108/CEE in materia di alimenti surgelati destinati all'alimentazione umana".

<sup>19</sup> D.Lgs. 531/92 "Attuazione della direttiva 91/493/CEE che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e commercializzazione dei prodotti della pesca tenuto conto delle modifiche apportate dalla direttiva 98/48/CEE che stabilisce le norme igienico minime applicabili ai prodotti della pesca ottenuti a brodo di talune navi", pubblicato in G.U. n°7 del 11/01/1993.

<sup>20</sup> Il prodotto alimentare preconfezionato, ai sensi dell'art. 1 della legge 109/92 (definizione contenuta anche nella Direttiva 2000/13/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20/03/2000 relativa al riavvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità), è l'unità di vendita destinata ad essere presentata come tale al consumatore ed alle collettività, costituita da un prodotto alimentare e dall'imballaggio in cui è stato immesso prima di essere posto in vendita, avvolta interamente o in parte da tale imballaggio ma comunque, in modo che il contenuto non possa essere modificato senza che l'imballaggio sia aperto o alterato.





- re l'acquirente circa l'origine o la provenienza del prodotto;
- ◆ la quantità di alcuni ingredienti.

A partire dal 1° gennaio 2002 i prodotti ittici congelati<sup>21</sup>, che possono essere venduti sia allo stato sfuso che in confezione, sono soggetti anche alle norme sull'etichettatura di cui al Regolamento (CE) n°104/2000, con l'indicazione obbligatoria della denominazione commerciale della specie, del metodo di produzione e della zona di cattura.

Alle disposizioni contenute nell'art. 3 del D.Lgs. n°109/92, se ne aggiungono altre, per i prodotti confezionati surgelati, indicate nell'art. 8 del D.Lgs n°110/92, ovvero:

- ◆ la denominazione di vendita, completata dal termine "surgelato";
- ◆ il termine minimo di conservazione, con l'indicazione del periodo in cui il prodotto può essere conservato presso il consumatore;
- ◆ le istruzioni relative alla conservazione del prodotto dopo l'acquisto (compresa la temperatura di conservazione e l'attrezzatura richiesta);
- ◆ l'avvertenza che il prodotto, una volta scongelato, non deve essere ricongelato e le eventuali istruzioni per l'uso;
- ◆ l'indicazione del lotto.

## Le informazioni obbligatorie e facoltative

La normativa, in merito alle informazioni obbligatorie da fornire con l'etichettatura, distingue tra la fase di vendita al dettaglio e le fasi precedenti. In particolare, nella vendita al dettaglio, per i prodotti di cui all'Allegato I devono essere fornite le seguenti informazioni:

1. La denominazione commerciale della specie (contenuta nell'elenco predisposto dallo Stato membro e allegato al D.M. del 27/03/2002);
2. Il metodo di produzione. Le diciture che possono essere utilizzate sono:
  - ◆ pescato;
  - ◆ pescato in acque dolci;
  - ◆ allevato.
3. La zona di cattura o di allevamento. Tale indicazione implica:
  - ◆ per i prodotti pescati in mare, l'indicazione di una delle zone riportate nell'Allegato II (sono le zone di pesca definite dalla FaO);
  - ◆ per i prodotti pescati in acque dolci, l'indicazione dello Stato Membro o del Paese terzo di origine del prodotto;
  - ◆ per i prodotti allevati, l'indicazione dello Stato Membro o del Paese terzo di allevamento in cui si è svolta la fase finale di sviluppo del prodotto, ovvero la fase che intercorre tra lo stadio giovanile e la taglia commerciale. Quando l'allevamento è avvenuto in più Stati Membri o Paesi terzi, lo Stato Membro in cui si effettua la vendita al consumatore finale può, in base a quanto indicato dal Regolamento (CE) n°2065/2001, autorizzare al momento della vendita l'indicazione dei diversi Stati Membri o Paesi terzi di allevamento. Questa è la scelta effettuata dall'Amministrazione nazionale che ha reso obbligatoria tale indicazione (circolare del 27/05/2002).

Per i prodotti pescati in mare è consentito omettere il metodo di produzione nella vendita al dettaglio, solo se risulta chiaramente dalla denominazione commerciale e dalla zona di cattura che si tratta di una specie pescata in mare (per esem-

<sup>21</sup> Si veda l'Allegato I.

pio, le alici, le sardine, ecc.).

In relazione, invece, alla denominazione commerciale, se una specie non figura nell'elenco appositamente predisposto, può essere commercializzata con una denominazione provvisoria, stabilita dall'autorità sanitaria di controllo che provvede poi a darne comunicazione al Ministero delle Politiche e Forestali. Successivamente, spetta al Ministero stabilire la denominazione commerciale definitiva.

Sempre nella vendita al dettaglio, è inoltre consentito:

- a) indicare una zona di cattura o di allevamento più dettagliata. In effetti, e questo vale particolarmente per i paesi comunitari del Mediterraneo, l'indicazione della zona "Mar Mediterraneo" appare alquanto generica, poiché con questa denominazione vengono identificati tutti i pesci, crostacei e molluschi pescati in questo mare. L'elemento positivo è che il regolamento di attuazione dà agli operatori la possibilità di menzionare una zona di cattura più precisa, con riferimento ad esempio al Mar Adriatico o al Mar Tirreno, anche in un'ottica di valorizzazione delle produzioni locali;
- b) la denominazione scientifica della specie, che è lasciata alla discrezione del commerciante nella vendita al consumatore finale.

Nelle fasi precedenti alla vendita al dettaglio, ad ogni stadio di commercializzazione, devono figurare non solo la denominazione commerciale, il metodo e la zona di produzione ma anche la denominazione scientifica della specie (anch'essa contenuta nell'elenco predisposto dallo Stato membro e allegato al D.M. del 27/03/2002). Tale ulteriore indicazione risulta importante soprattutto per i prodotti importati, sia di provenienza comunitaria che extracomunitaria, che vengono identificati facendo riferimento al nome scientifico, dal quale si desume la corrispondente denominazione commerciale in lingua italiana.

Le informazioni obbligatorie ad ogni stadio di commercializzazione, utili ai fini della tracciabilità, devono figurare sull'etichettatura o sull'imballaggio o sui documenti commerciali di accompagnamento, compresa la fattura.

## Quando non si applica l'etichettatura

Le disposizioni sull'etichettatura non si applicano ai "piccoli quantitativi di prodotti venduti direttamente ai consumatori dai pescatori o dai produttori d'acquicoltura" (art. 4 del Regolamento (CE) n°104/2000). L'Amministrazione centrale, alla quale è stato demandato il compito di definire tali quantitativi - a condizione che non si superi il valore di 20 euro per un acquisto - ha ritenuto opportuno non fissare tale quantitativo, poiché di difficile individuazione in relazione alla variabilità dei prezzi sul mercato e alla differenza di prezzo tra le varie specie. Pertanto, si è ritenuto opportuno mantenere ferma solo l'indicazione, data dalla Commissione europea, di non superare in ogni acquisto (inteso come una vendita individuale unica per acquirente, senza possibilità di cumulo) il valore di 20 euro.

## Quando la vendita riguarda i miscugli

La normativa contiene alcune prescrizioni per i diversi casi nei quali si può presentare un miscuglio:

- ◆ se il miscuglio riguarda specie diverse, le informazioni obbligatorie (denominazione commerciale, metodo e zona di produzione) devono essere fornite per ciascuna specie presente nel miscuglio;



## L'obbligatorietà dell'etichettatura per i prodotti preconfezionati


### Il sistema di controllo

## I MODELLI DELLA FILIERA ITTICA

- ◆ se il miscuglio riguarda specie identiche con un diverso metodo di produzione, occorre indicare il metodo di produzione di ogni frazione presente nel miscuglio;
- ◆ se il miscuglio riguarda specie identiche la cui zona di cattura o di allevamento sono diverse, va indicata la zona della frazione quantitativamente prevalente nel miscuglio e che all'interno del miscuglio vi sono specie provenienti da altre zone, senza essere menzionate.

Per i prodotti preconfezionati, che riportano le indicazioni obbligatorie di cui al D.Lgs 109/92 sull'etichettatura dei prodotti alimentari, la verifica della rispondenza tra la denominazione commerciale e il nome scientifico può avvenire anche attraverso il riferimento al "lotto" indicato sulla confezione. Gli accertamenti, in fase di controllo, possono essere effettuati presso lo stabilimento di produzione o di confezionamento o presso l'importatore, nei casi di prodotti preconfezionati che sono importati ed etichettati per la vendita al consumatore.

L'inosservanza delle disposizioni è punita con una sanzione pecuniaria, prevista dall'art. 18 terzo comma del D.Lgs. n°109/92, da 500 a 3.000 euro. All'accertamento delle violazioni e all'applicazione delle sanzioni provvedono, sotto la direzione dei comandanti delle Capitanerie di Porto, le persone incaricate della sorveglianza sulla pesca e sul commercio dei relativi prodotti, ovvero il personale civile e militare dell'Amministrazione centrale e periferica della Marina Mercantile, delle guardie di finanza, dei carabinieri, ecc.



La figura illustra i Modelli delle filiere del prodotto pescato e di allevamento. Si noti che gli ultimi anelli di questi Modelli di filiera, dalla "Lavorazione" al "Consumatore", sono comuni.

Nella filiera del prodotto pescato è necessario tracciare il pesce o i prodotti da questo ottenuti in tutto il percorso attraverso la filiera, dal peschereccio che ha scaricato il pesce fino al consumatore nel punto vendita.

Per il prodotto di allevamento è prevista anche la tracciabilità a monte della filiera fino all'allevamento, alle uova e all'origine del pesce. Il sistema EAN/UCC offre una soluzione globale per la tracciabilità utilizzando una codifica unica, con relativi codici a barre, che permetta la scansione/identificazione in ogni fase della filiera.

I codici a barre EAN/UCC sono ben noti alla maggior parte della gente grazie alla scansione effettuata presso il supermercato. Tuttavia, questi codici a barre rappresentano solo il GTIN e richiedono un collegamento con il database contenente gli attributi dell'articolo. La simbologia UCC/EAN-128 può codificare altre informazioni, come il codice del lotto o la data di scadenza. Il SSCC fornisce l'identificatore univoco per le singole unità logistiche.

In conformità al Regolamento (CE) n°2065/2001 e al relativo D.M. 27.03.2002, i dati relativi al nome commerciale e scientifico (specie), alla zona di cattura per il pescato o del Paese di provenienza per l'allevato e al metodo di produzione – allevamento o pesca in mare aperto – devono essere disponibili in tutta la filiera. A tale scopo si provvede attraverso l'etichettatura o l'imballaggio del prodotto, oppure dotando le merci di un documento di accompagnamento.

Nei paragrafi seguenti si descrive ogni fase della filiera del prodotto pescato e di allevamento. Questi modelli sono basati sui requisiti di business determinati da aziende del settore della pesca e dell'allevamento durante le attività relative al progetto TraceFish. Successivamente sono stati discussi all'interno dei gruppi internazionali di lavoro EAN e approfonditi con il contributo del tavolo di lavoro Indicod "Comitato tecnico tracciabilità prodotti ittici".

Nei modelli è stata operata una distinzione tra ciò che, dal punto di vista strettamente della tracciabilità, è considerato obbligatorio e ulteriori informazioni previste dalla normativa (anche di livello nazionale) oppure utili a qualificare il prodotto dal punto di vista commerciale<sup>22</sup>.

Abbiamo specificato i dati sia in chiaro, sia nel formato del codice a barre UCC/EAN-128.

Il testo in chiaro è spesso soggetto ad accordo bilaterale tra le parti o specificato nella legislazione relativa. I dati che trovano la propria base nel Regolamento (CE) n°2065/2001 non compaiono fisicamente nei codici a barre, ma costituiscono parte dei dati alla base del GTIN relativo al prodotto.

Ogni partecipante alla filiera deve assumersi la responsabilità di fornire dati corretti e garantire che siano opportunamente tradotti nel codice a barre e che siano disponibili sistemi sicuri e precisi per la loro registrazione.

In generale, i dati indicati nelle singole sezioni dei modelli sono validi per le unità commerciali, mentre i dati riportati sull'etichetta per il trasporto sono validi per tutte le unità logistiche, indipendentemente dalla fase della filiera.

## Il prodotto pescato

Il modello EAN di tracciabilità relativo al prodotto pescato è illustrato di seguito in maggiore dettaglio.






Occorre sottolineare che gli esempi forniti in questo modello si basano sull'ipotesi che il pesce venga scaricato in cassette. Esistono soluzioni diverse, ad esem-

<sup>22</sup> Le informazioni definite "ulteriori" derivano da obblighi normativi o da specifici accordi commerciali tra le parti. Gli elenchi riportati, pertanto, possono non essere esaustivi.





## DATI RIPORTATI SULL'ETICHETTA DEL PRODOTTO PESCATO

<p><b>PESCHERECCIO</b></p>  <p><b>Cassetta</b></p> <p><b>SIMBOLO EAN/UCC:</b> UCC/EAN-128</p>	<p><b>ASTA/CENTRO DI RACCOLTA</b></p>  <p><b>Cassetta</b></p> <p><b>SIMBOLO EAN/UCC:</b> UCC/EAN-128</p>	<p><b>LAVORAZIONE/INGROSSO</b></p>  <p><b>Cassetta</b></p> <p><b>SIMBOLO EAN/UCC:</b> UCC/EAN-128</p>	<p><b>DETTAGLIO</b></p>  <p><b>Etichetta consumatore</b></p> <p><b>SIMBOLO EAN/UCC:</b> EAN/UCC-13</p>
<b>Dati necessari per la tracciabilità</b>			
<p><b>UCC/EAN-128:</b> AI (01) GTIN AI (10) Cod. lotto AI (310n) P. netto***</p> <p><b>Ulteriori informazioni</b> AI (11) Data pesca AI (414) Id. Peschereccio* in alternativa: AI (7030) bollo CE</p> <p><b>In chiaro</b> Nome scientifico Nome commerciale Zona di cattura Metodo di produzione Codice lotto Peso netto Id. peschereccio Categoria freschezza Area di pesca Conservazione Dimensione pesce ecc.</p>	<p><b>UCC/EAN-128:</b> AI (01) GTIN AI (10) Cod. lotto AI (310n) P. netto***</p> <p><b>Ulteriori informazioni</b> AI (11) Data pesca AI (414) Id. Peschereccio* AI (412) Id. Asta**</p> <p><b>In chiaro</b> Nome scientifico Nome commerciale Zona di cattura Metodo di produzione Codice lotto Peso netto Id. mercato ittico/asta Num. CEE ricon. Veterinario Paese di spedizione Categoria freschezza Area di pesca Conservazione Dimensione pesce ecc.</p>	<p><b>UCC/EAN-128:</b> AI (01) GTIN AI (10) Cod. lotto AI (310n) P. netto***</p> <p><b>Ulteriori informazioni</b> AI (412) Id. Fornitore** AI (11) Data pesca AI (13) Data confezionamento AI (15) Data scadenza</p> <p><b>In chiaro</b> Nome scientifico Nome commerciale Zona di cattura Metodo di produzione Codice lotto Peso netto Id. Fornitore Num. CEE ricon. Veterinario Paese di spedizione Area di pesca Conservazione Dimensione pesce ecc.</p>	<p>GTIN = chiave per accedere al database dell'articolo durante la scansione nel punto vendita</p>  <p><b>In chiaro</b> Nome commerciale Metodo di produzione Zona di cattura Codice lotto Fornitore**** Data di scadenza**** Peso netto**** Elenco ingredienti (prodotti misti)**** Conservazione ecc.</p>
<b>Etichetta per il trasporto (per le unità logistiche). Si veda il paragrafo "Il trasporto" SSCC (AI 00), GLN (AI 412), GLN (AI 410), GTIN (AI 01) e (AI 02+AI 37)</b>			
<p>* L'AI (414) è lo strumento EAN/UCC per l'identificazione univoca esatta di una sede fisica. Il peschereccio è considerato come sede di stoccaggio e dovrebbe essere in grado di fornire tutte le informazioni relative al pesce pescato.</p> <p>** Come alternativa all'uso dell'AI (412), la sede fisica, ad esempio, di un centro di raccolta o di lavorazione può essere determinata da una combinazione tra un Global Trade Item Number (GTIN) e il codice lotto associato riportato su un'unità imballo nell'ambito del Numero Sequenziale di Collo (SSCC) riportato su un'unità logistica.</p> <p>*** Ai sensi del "Manuale delle Specifiche Tecniche EAN/UCC", per le unità consumatore a peso variabile, la misura variabile (peso) deve essere contemporaneamente indicata.</p> <p>**** Per i prodotti ittici preconfezionati.</p> <p>***** Il nome o la ragione sociale o il marchio depositato e la sede del fabbricante o del confezionatore o di un venditore stabilito nella Comunità Europea. Si applica ai prodotti ittici preconfezionati.</p>			

pio nella pesca industriale, ma anche in questo caso l'Identificatore del peschereccio, il GTIN e il codice lotto rappresentano informazioni essenziali ai fini della tracciabilità.

Tutto ciò che deve essere espresso in forma di testo in chiaro, come già ricordato, viene concordato tra le parti o stabilito dalla legge, ma anche i dati che compaiono nel formato del codice a barre devono essere registrati in forma di testo in chiaro.

A seconda della fase della filiera considerata, dati come attrezzatura di pesca, condizioni o ghiaccio/unità possono acquistare rilevanza.

#### *Smistamento/separazione*

Al **peschereccio** viene attribuito un Identificatore GLN univoco utilizzando l'Identificatore di dati AI (414) e una stringa di dati di tredici caratteri attribuita da un'organizzazione EAN locale. Nel caso in cui i pescherecci non siano in grado di fornire queste informazioni secondo la codifica e la simbologia UCC/EAN-128, in relazione a difficoltà ambientali o alla dotazione tecnologica di bordo, l'onere della codifica spetterà al primo operatore a valle. In questo caso, l'informazione sul peschereccio può essere fornita utilizzando l'AI (703), seguito dal numero UE del peschereccio<sup>23</sup>.

In questa fase occorre aggiungere all'etichetta AI (01), che costituirà l'**Identificatore** concordato per l'**unità**, smistata o ripartita tra le parti, ad esempio mediante ordine/fatturazione (in alcuni paesi il prodotto deve essere smistato per specie prima di scaricarlo).

Questi dati, unitamente all'AI (10) (**codice lotto**), assicurano un collegamento tra la prima fase della filiera e le fasi successive.

Nel caso in cui sul peschereccio si conservino più partite di pesce senza smistarle/separarle, la data della prima partita deve essere registrata come data di pesca (AI 11), a meno che questo dato non faccia parte del codice lotto.

Inoltre, per gli articoli commerciali di misura variabile occorre aggiungere all'etichetta il **peso netto** della cassa utilizzando AI (310n), dove "n" indica la posizione decimale implicita. Esempio:

GTIN con peso variabile                      peso effettivo

(01) 95712345111119    (3102) 002875 = 28,75 kg.

La cifra -9- davanti al codice Paese -57- indica che si tratta di un articolo di peso variabile

In conformità al Regolamento (CE) n°2065/2001, i dati relativi al nome commerciale e scientifico (specie), all'area di cattura e al metodo di produzione devono essere disponibili in tutta la filiera. A tale scopo si provvede attraverso l'etichettatura o l'imballaggio del prodotto, oppure dotando le merci di un documento di accompagnamento, che può essere anche una fattura.

L'area di cattura deve rientrare nella descrizione del prodotto a cui è collegato il GTIN. Lo stesso vale per il metodo di produzione e il nome commerciale e scientifico.

<sup>23</sup> Lo schedario comunitario delle navi da pesca è attualmente regolamentato dal Regolamento (CE) n°2090/98 della Commissione del 30 settembre 1998 (G.U.C.E. n°L 266 del 1 ottobre 1998). Recentemente è stato modificato dal regolamento (CE) n°839/2002 del 21 maggio 2002 (G.U.C.E. n°L 134 del 22 maggio 2002). Tutti i riferimenti normativi possono essere scaricati al sito della Commissione europea ([http://www.europa.eu.int/comm/index\\_it.htm](http://www.europa.eu.int/comm/index_it.htm)).





<b>Dati obbligatori</b>	<b>UCC/EAN-128</b>	<b>Commenti</b>
- GTIN	AI (01)	Testo in chiaro
- Codice lotto	AI (10)	Testo in chiaro
- Peso netto	AI (310n)	Testo in chiaro
<b>Dati ulteriori</b>	<b>UCC/EAN-128</b>	<b>Commenti</b>
- Identificatore peschereccio	AI (414)	Testo in chiaro
- Bollo CE (in alternativa)*	AI (7030)	Testo in chiaro
- Data di pesca	AI (11)	Testo in chiaro
- Specie (nome commerciale e scientifico)		Testo in chiaro
- Metodo di produzione		Testo in chiaro
- Zona di cattura		Testo in chiaro
- Dimensione del pesce - taglia		Testo in chiaro
- Conservazione**		Testo in chiaro
- Categoria di freschezza		Testo in chiaro
- Area di pesca (mare italiano: per esempio, Mare Adriatico, Mare di Sicilia, ecc)		Testo in chiaro
- ...		

\*Qualora la codifica non venisse fatta dal peschereccio, gli operatori a valle possono identificare il peschereccio utilizzando l'AI (7030).


\*\* "Conservazione" o "Stato Fisico" indica se il pesce è stato, ad esempio, congelato. In Italia e in alcuni Paesi europei questo dato è obbligatorio.

## ETICHETTA CON CODICE A BARRE

### ESEMPIO RELATIVO ALLA FASE DI SMISTAMENTO

Nome peschereccio: H(DK)  
Specie: MERLUZZO (95712345111119)  
Codice lotto: 1234abc  
Peso netto: 26,50 kg.  
Area/metodo di pesca: Atlantico sett./amo  
Stato fisico: congelato

Data di pesca: 14/01/01



( 10 ) 1234abc( 11 ) 010114( 3102 ) 002650



( 01 ) 95712345111119( 7030 ) 208H608

La soluzione esposta si applica indipendentemente dalla fase successiva della filiera che potrebbe essere collegata a un centro di raccolta/asta o direttamente a un grossista o centro di lavorazione.

Il **centro di raccolta** e l'**asta** si trovano spesso nella stessa sede e, salvo disposizione contraria nella legislazione futura, durante questa fase l'Identificatore del peschereccio (AI 414) sarà mantenuto sulle casse. Se invece è richiesta una nuova registrazione, all'AI (412) farà seguito il codice di riferimento univoco di 13 caratteri (GLN) del centro di raccolta/sala d'aste (la seconda fase della filiera). Un AI (01) alternativo può sostituire quello esistente in caso di smistamento o altra variazione del contenuto.

AI (10) (lotto) viene mantenuto, a meno che, ad esempio, un **grossista** non crei un nuovo pallet con diverse specie/qualità. In questo caso per agevolare la tracciabilità, occorre creare un link nel database tra il vecchio e il nuovo codice lotto. In genere il grossista riconfeziona il pesce di diverse specie/dimensioni (AI 01 differenti) creando nuove unità logistiche = nuovi SSCC (si veda il paragrafo "Il trasporto").

Saranno creati nuovi AI (10) (lotti) e i dati relativi dovranno disporre di un link ai lotti precedenti nel database.

Per garantire la tracciabilità, il grossista può aggiungere il suo AI (412) (con il codice GLN univoco di 13 caratteri) all'etichetta applicata alle casse, salvo nel caso in cui il grossista si trovi nella stessa sede del **centro di lavorazione**. In tal caso, il centro di lavorazione aggungerà il relativo AI (412) univoco e il corrispondente GLN.

#### Centro di lavorazione

In questo paragrafo si descrive l'etichetta utilizzata, ad esempio, tra **lavorazione primaria** e **secondaria**.

In questa fase, l'AI (01) (**GTIN**) viene modificato in quanto si crea un nuovo prodotto. Si creano inoltre un **codice lotto** AI (10) e un link ai codici dei lotti delle fasi precedenti, quest'ultimo registrato in un database. Il codice lotto cambia generalmente ogni giorno o ogni ora della produzione.

Il GLN dell'impianto di lavorazione sarà aggiunto all'etichetta, su cui appariranno anche area di cattura, specie, conservazione, data di scadenza e **peso netto**. Data di pesca e numero di cassa sono probabilmente opzionali in questa fase.

Per le ultime due fasi – **ingrosso/lavorazione** e **trasporto** – il SSCC è spesso l'unica informazione che compare fisicamente sull'etichetta; gli altri dati vengono in questo caso comunicati mediante EDI (Electronic Data Interchange). In ogni caso, in etichetta devono essere presenti anche i dati obbligatori (specie, area di cattura e metodo di produzione).





<b>Dati obbligatori</b>	<b>UCC/EAN-128</b>	<b>Commenti</b>
- GTIN	AI (01)	Testo in chiaro
- Codice lotto	AI (10)	Testo in chiaro
- Peso netto	AI (310n)	Testo in chiaro
<b>Dati ulteriori</b>	<b>UCC/EAN-128</b>	<b>Commenti</b>
- Id. azienda (GLN)	AI (412)	Testo in chiaro
- Data di pesca	AI (11)	Testo in chiaro
- Data di confezionamento	AI (13)	Testo in chiaro
- Data di scadenza	AI (15)	Testo in chiaro
- Specie (nome scientifico e commerciale)		Testo in chiaro
- Metodo di produzione		Testo in chiaro
- Zona di cattura		Testo in chiaro
- Numero CEE riconoscimento veterinario		Testo in chiaro
- Paese di spedizione		Testo in chiaro
- Trattamento		Testo in chiaro
- Conservazione		Testo in chiaro
- Categoria di freschezza		Testo in chiaro
- Area di pesca (mare italiano, ad esempio Mare Adriatico)		Testo in chiaro
- Temperatura di stoccaggio		Testo in chiaro
- ...		

#### Vendita al dettaglio

I dati previsti in questa fase sono il **codice a barre EAN/UCC-13**, applicato all'unità destinata al consumatore, e il **codice lotto** in forma di testo in chiaro, per il quale il dettagliante ha creato nel suo sistema un link ai dati raccolti nelle fasi precedenti della filiera (oltre ai dati richiesti per legge). Nel caso di prodotti a peso variabile (nel codice EAN/UCC-13 non è contenuto l'identificativo del prodotto), in etichetta dovrà essere riportato il nome o la ragione sociale o il marchio e la sede del fabbricante o del confezionatore o di un venditore.

<b>Dati in etichetta</b>	<b>EAN/UPC</b>	<b>Commenti</b>
- GTIN (EAN/UCC-13)	Codice a barre	Testo in chiaro
- Codice lotto		Testo in chiaro
- Specie (nome commerciale)		Testo in chiaro
- Zona di cattura		Testo in chiaro
- Metodo di produzione		Testo in chiaro
- Data di scadenza		Testo in chiaro
- Peso netto		Testo in chiaro
- Nome o ragione sociale o marchio e sede del fabbricante o del confezionatore o di un venditore		Testo in chiaro
- Area di Pesca (mare italiano, ad esempio Mare Adriatico)		Testo in chiaro
- Conservazione		Testo in chiaro
- ...		

## ETICHETTA PER L'UNITÀ DESTINATA AL CONSUMATORE (PRODOTTO A PESO FISSO)



*Nota: in futuro, qualora per il pesce sia prevista una legislazione simile a quella introdotta per la carne bovina, anziché utilizzare i GLN per identificare le parti della filiera, una soluzione che associ AI (7031) - (7039) con un codice di autorizzazione e il codice ISO del Paese potrà fornire la funzionalità richiesta.*

### Trasporto

Il prodotto di allevamento e quello pescato seguono processi identici nelle rispettive filiere. Per i dettagli relativi a questa fase della filiera, si rimanda al paragrafo intitolato "Il trasporto".

## Il prodotto di allevamento

L'allevamento del pesce è generalmente molto simile alla produzione industriale. È pertanto possibile controllare e documentare ogni fase del processo, il che consente la tracciabilità dal consumatore all'origine dei pesci e alle uova da cui provengono. Sono inoltre disponibili dati sul mangime impiegato e su eventuali farmaci somministrati durante il processo di crescita, a differenza del prodotto pescato, per il quale non è possibile conoscere la storia prima del momento della pesca.

Il modello della filiera del pesce di allevamento può essere diviso tra mercato a monte e mercato a valle.

---

mercato a monte: alimentazione, stazione d'incubazione, vivaio, allevamento

---





mercato a valle: macellazione, lavorazione, ingrosso e dettaglio

Esiste inoltre la fase relativa al trasporto tra le diverse fasi del modello.





DATI RIPORTATI SULL'ETICHETTA PER IL MERCATO A MONTE DEL PRODOTTO ALLEVATO

<p>ALIMENTO</p>  <p>Sacchi e pallet SIMBOLO EAN/UCC: UCC/EAN-128</p>	<p>STAZIONE DI INCUBAZIONE</p>  <p>Cassa SIMBOLO EAN/UCC: UCC/EAN-128</p>	<p>VIVAIO</p>  <p>Barche vivaio e cisterne SIMBOLO EAN/UCC: UCC/EAN-128</p>	<p>ALLEVAMENTO</p>  <p>Barche vivaio e cisterne SIMBOLO EAN/UCC: UCC/EAN-128</p>
<b>Dati necessari per la tracciabilità</b>			
<p><b>UCC/EAN-128:</b> AI (01) GTIN AI (10) Cod. lotto AI (310n) P. netto*</p> <p><b>Ulteriori informazioni</b> AI (11) Data produzione AI (412) Id. Fornitore AI (414) Id. Impianto</p> <p><b>In chiaro</b> Tipo mangime Codice lotto Peso netto Ingred. mangime OGM ecc.</p>	<p><b>UCC/EAN-128:</b> AI (01) GTIN AI (10) Cod. lotto AI (30) Codice quantità* AI (3150) Litri*</p> <p><b>Ulteriori informazioni</b> AI (412) Id. Fornitore AI (414) Id. Allevamento AI (422) Paese origine</p> <p><b>In chiaro</b> Nome scientifico Nome commerciale Metodo di produzione Paese origine Codice lotto Quantità netta ecc.</p>	<p><b>UCC/EAN-128:</b> AI (01) GTIN AI (10) Cod. lotto AI (30) Codice quantità*</p> <p><b>Ulteriori informazioni</b> AI (412) Id. Fornitore AI (414) Id. Vivaio AI (422) Paese origine</p> <p><b>In chiaro</b> Nome scientifico Nome commerciale Metodo di produzione Paese origine Codice lotto Quantità netta ecc.</p>	<p><b>UCC/EAN-128:</b> AI (01) GTIN AI (10) Cod. lotto AI (310n) P. netto*</p> <p><b>Ulteriori informazioni</b> AI (412) Id. Fornitore AI (414) Id. Allevamento AI (422) Paese origine</p> <p><b>In chiaro</b> Nome scientifico Nome commerciale Metodo di produzione Paese origine Codice lotto Quantità netta ecc.</p>
<p><b>Etichetta per il trasporto (per le unità logistiche). Si veda il paragrafo "Il trasporto"</b> SSCC (AI 00), GLN (AI 412), GLN (AI 410), GTIN (AI 01) e (AI 02+AI 37)</p>			

\* Ai sensi del "Manuale delle specifiche tecniche EAN/UCC", per le unità consumatore a peso variabile, la misura variabile (peso, litri o numero) deve essere contemporaneamente indicata.

Produttore di mangime

Il produttore del mangime per il pesce consegna il mangime alle **stazioni d'incubazione**, ai **vivai** e agli **allevamenti**. Il mangime è confezionato in sacchi posti su pallet, in un unico grande sacco o sfuso. Le etichette che utilizzano il sistema UCC/EAN-128 da applicare a sacchi, grandi sacchi e pallet sono già state adottate da alcuni produttori di mangime. I produttori di mangime e i clienti da questi riforniti si scambiano i dati riportati in tabella:

<b>Dati obbligatori</b>	<b>UCC/EAN-128</b>	<b>Commenti</b>
- GTIN	AI (01)	Testo in chiaro
- Codice lotto	AI (10)	Testo in chiaro
- Peso netto	AI (310n)	Testo in chiaro
<b>Dati ulteriori</b>	<b>UCC/EAN-128</b>	<b>Commenti</b>
- Data di produzione	AI (11)	Testo in chiaro
- Identificatore del fornitore (GLN)	AI (412)	Testo in chiaro
- Identificatore dell'impianto (GLN)	AI (414)	Testo in chiaro
- Tipo di mangime		Testo in chiaro
- Ingredienti del mangime		Testo in chiaro
- OGM (sì/no)		Testo in chiaro
- ...		

Il tipo di mangime fa parte della descrizione del prodotto specificata dal fornitore. Il fornitore attribuisce un **GTIN** a ciascun prodotto.

Il **codice lotto** è definito e attribuito dal fornitore. Per facilitare la tracciabilità occorre creare nel database un link ai lotti precedenti, ad esempio alla materia prima. La combinazione tra GTIN e codice lotto garantisce una chiave di riferimento mondiale univoca per un dato lotto. Se questa univocità non può essere desunta dal GTIN + codice lotto o dal codice SSCC, i GLN del fornitore e dell'impianto di produzione devono essere inseriti in un codice a barre.

La **quantità** è specificata in chili e deve essere inserita nel codice a barre solo per le merci di peso variabile.

#### Stazione d'incubazione

Le uova vengono vendute dalla stazione d'incubazione al vivaio, confezionate in casse e trasportate in aereo, su strada ecc. Le casse possono essere etichettate. La stazione d'incubazione e il vivaio si scambiano i dati riportati in tabella:

<b>Dati obbligatori</b>	<b>UCC/EAN-128</b>	<b>Commenti</b>
- GTIN	AI (01)	Testo in chiaro
- Codice lotto	AI (10)	Testo in chiaro
- Quantità o numero di uova oppure	AI (30) oppure	Testo in chiaro
- Quantità in litri	AI (3150)	
<b>Dati ulteriori</b>	<b>UCC/EAN-128</b>	<b>Commenti</b>
- Identificatore dell'azienda fornitrice della stazione d'incubazione (GLN)	AI (412)	Testo in chiaro
- Identificatore della stazione d'incubazione (GLN)	AI (414)	Testo in chiaro
- Specie (nome commerciale e scientifico)		Testo in chiaro
- Metodo di produzione		Testo in chiaro
- Paese origine	AI (422)	Testo in chiaro
- ...		





La **specie** (nome commerciale e nome scientifico), il **metodo di produzione** e l'**area di cattura** (rif. Regolamento (CE) n°2065/2001) fanno parte della descrizione del prodotto specificata dal fornitore. Il fornitore attribuisce un **GTIN** a ciascun prodotto. È possibile utilizzare in aggiunta l'AI (422) per identificare separatamente il Paese d'origine.

Il **codice lotto** è definito e attribuito dal fornitore. Per facilitare la tracciabilità occorre creare nel database un link ai lotti precedenti, ad esempio origine, lotti di mangime o farmaci impiegati.

La combinazione tra GTIN e codice lotto garantisce una chiave di riferimento mondiale univoca per un dato lotto. Se questa univocità non può essere desunta dal GTIN + codice lotto o dal codice SSCC, i GLN del fornitore della stazione d'incubazione e della stazione d'incubazione devono essere inseriti in un codice a barre.

La **quantità** è specificata in numero di uova o litri forniti.

#### Vivaio

I pesci giovani vengono trasportati dal vivaio all'**allevamento** in cisterne o barche vivaio. È possibile etichettare le cisterne ma non le barche. In alternativa si può rilasciare un documento riportante i codici a barre. Il vivaio e l'allevamento si scambiano i dati riportati in tabella:

<b>Dati obbligatori</b>	<b>UCC/EAN-128</b>	<b>Commenti</b>
- GTIN	AI (01)	Testo in chiaro
- Codice lotto	AI (10)	Testo in chiaro
- Quantità in numero di pesci	AI (30)	Testo in chiaro
<b>Dati ulteriori</b>	<b>UCC/EAN-128</b>	<b>Commenti</b>
- Identificatore del fornitore del vivaio (GLN)	AI (412)	Testo in chiaro
- Identificatore del vivaio (GLN)	AI (414)	Testo in chiaro
- Specie (nome commerciale e scientifico)		Testo in chiaro
- Metodo di produzione		Testo in chiaro
- Paese origine	AI (422)	Testo in chiaro
- ...		

La **specie** (nome commerciale e nome scientifico), il **metodo di produzione** e l'**area di cattura** (rif. Regolamento (CE) n°2065/2001) fanno parte della descrizione del prodotto specificata dal fornitore. Il fornitore attribuisce un **GTIN** a ciascun prodotto. È possibile utilizzare in aggiunta l'AI (422) per identificare separatamente il Paese d'origine.

Il **codice lotto** è definito e attribuito dal vivaio. Per facilitare la tracciabilità occorre creare nel database un link ai lotti precedenti, ad esempio uova, mangime o farmaci impiegati.

La combinazione tra GTIN e codice lotto garantisce una chiave di riferimento mondiale univoca per un dato lotto. Se questa univocità non può essere desunta dal GTIN + codice lotto o dal codice SSCC, i GLN del fornitore del vivaio e del vivaio devono essere inseriti in un codice a barre.

La **quantità** è specificata in chili e deve essere inserita nel codice a barre solo per le merci di peso variabile.

#### Allevamento

I pesci vengono trasferiti dall'allevamento al **macello** mediante barche vivaio se in mare aperto e mediante cisterne o casse nelle attività su scala ridotta. L'etichettatura del prodotto non è praticabile se si impiegano barche. In alternativa si può rilasciare un documento riportante i codici a barre. L'allevamento e il macello si scambiano i dati riportati in tabella:

<b>Dati obbligatori</b>	<b>UCC/EAN-128</b>	<b>Commenti</b>
- GTIN	AI (01)	Testo in chiaro
- Codice lotto	AI (10)	Testo in chiaro
- Quantità (peso netto) in kg	AI (310n)	Testo in chiaro
<b>Dati ulteriori</b>	<b>UCC/EAN-128</b>	<b>Commenti</b>
- Identificatore del fornitore (GLN)	AI (412)	Testo in chiaro
- Identificatore dell'allevamento (GLN)	AI (414)	Testo in chiaro
- Specie (nome commerciale e scientifico)		Testo in chiaro
- Metodo di produzione		Testo in chiaro
- Paese origine	AI (422)	Testo in chiaro
- ...		

La **specie** (nome commerciale e nome scientifico), il **metodo di produzione** e l'**area di cattura** (rif. Regolamento (CE) n°2065/2001) fanno parte della descrizione del prodotto specificata dal fornitore. Il fornitore attribuisce un **GTIN** a ciascun prodotto. È possibile utilizzare in aggiunta l'AI (422) per identificare separatamente il Paese d'origine.

Il **codice lotto** è definito e attribuito dall'allevamento. Si raccomanda d'inserire nel codice lotto l'Identificatore della gabbia in cui è stato allevato il pesce. Per facilitare la tracciabilità occorre creare nel database un link ai lotti precedenti, ad esempio vivaio, mangime o farmaci utilizzati.





La combinazione tra GTIN e codice lotto garantisce una chiave di riferimento mondiale univoca per un dato lotto. Se questa univocità non può essere desunta dal GTIN + codice lotto o dal codice SSCC, i GLN del fornitore dell'allevamento e dell'allevamento devono essere inseriti in un codice a barre.

La **quantità** è specificata in chili e deve essere inserita nel codice a barre solo per le merci di peso variabile.





**DATI RIPORTATI SULL'ETICHETTA PER IL MERCATO A VALLE DEL PRODOTTO DI ALLEVAMENTO**

<p>MACELLAZIONE</p>  <p>Cassetta</p> <p>SIMBOLO EAN/UCC: UCC/EAN-128</p>	<p>LAVORAZIONE/INGROSSO</p>  <p>Cassetta</p> <p>SIMBOLO EAN/UCC: UCC/EAN-128</p>	<p>DETTAGLIO</p>  <p>Etichetta consumatore</p> <p>SIMBOLO EAN/UCC: EAN/UCC-13</p>
<b>Dati necessari per la tracciabilità</b>		
<p><b>UCC/EAN-128:</b> AI (01) GTIN AI (10) Cod. lotto AI (310n) P. netto*</p> <p><b>Ulteriori informazioni</b> AI (11) Data macellazione AI (412) Id. Fornitore AI (414) Id. Macello AI (422) Paese origine</p> <p><b>In chiaro</b> Nome scientifico Nome commerciale Metodo di produzione Paese origine Codice lotto Peso netto Categoria di freschezza Conservazione ecc.</p>	<p><b>UCC/EAN-128:</b> AI (01) GTIN AI (810) Cod. lotto AI (310n) P. netto*</p> <p><b>Ulteriori informazioni</b> AI (11) Data macellazione AI (13) Data confezionamento AI (15) Data scadenza AI (412) Id. Fornitore AI (422) Paese origine</p> <p><b>In chiaro</b> Nome scientifico Nome commerciale Metodo di produzione Paese origine Codice lotto Peso netto Categoria di freschezza Conservazione ecc.</p>	<p>GTIN = chiave per accedere al database degli articoli durante la scansione nel punto vendita</p>  <p>8 032089 1001236</p> <p><b>In chiaro</b> Nome commerciale Metodo di produzione Paese origine Codice lotto Data di scadenza** Peso netto** Fornitore*** Elenco ingredienti (prodotti misti)** Conservazione ecc.</p>
<p><b>Etichetta per il trasporto (per le unità logistiche). Si veda il paragrafo "Il trasporto" SSCC (AI 00), GLN (AI 412), GLN (AI 410), GTIN (AI 01) e (AI 02+AI 37)</b></p>		
<p>* Ai sensi del "Manuale delle Specifiche Tecniche EAN/UCC", per le unità consumatore a peso variabile, la misura variabile (peso) deve essere contemporaneamente indicata. ** Per i prodotti ittici preconfezionati. *** Il nome o la ragione sociale o il marchio depositato e la sede del fabbricante o del confezionatore o di un venditore stabilito nella Comunità Europea. Si applica ai prodotti ittici preconfezionati.</p>		

### Macello

Dopo la macellazione il pesce viene trasferito **all'impianto di lavorazione**, confezionato in cassette e trasportato su strada, per via aerea, per mare, ecc. In alternativa il prodotto può essere confezionato per la vendita al dettaglio. Le soluzioni per l'etichettatura di cassette, pallet e confezioni per la vendita al dettaglio sono definite negli standard EAN/UCC e sono già applicate dai fornitori del prodotto di allevamento. L'impianto di lavorazione è un elemento opzionale della filiera. Il macello e l'impianto di lavorazione si scambiano i dati riportati in tabella:

<b>Dati obbligatori</b>	<b>UCC/EAN-128</b>	<b>Commenti</b>
- GTIN	AI (01)	Testo in chiaro
- Codice lotto	AI (10)	Testo in chiaro
- Quantità (peso netto) in kg	AI (310n)	Testo in chiaro
<b>Dati ulteriori UCC/EAN-128 Commenti</b>		
- Data di macellazione	AI (11)	Testo in chiaro
- Identificatore del fornitore (GLN)	AI (412)	Testo in chiaro
- Identificatore del macello (GLN)	AI (414)	Testo in chiaro
- Specie (nome commerciale e scientifico)		Testo in chiaro
- Metodo di produzione		Testo in chiaro
- Paese origine	AI (422)	Testo in chiaro
- Conservazione		Testo in chiaro
- Trattamento		Testo in chiaro
- Categoria di freschezza		Testo in chiaro
- Livello qualitativo		Testo in chiaro
- Dimensione del pesce - taglia		Testo in chiaro
- ...		

La **specie** (nome commerciale e nome scientifico), il **metodo di produzione** e l'**area di cattura** (rif. Regolamento (CE) n°2065/2001) fanno parte della descrizione del prodotto specificata dal fornitore. Il fornitore attribuisce un **GTIN** a ciascun prodotto. Altri dati sul prodotto contenuti nel GTIN possono essere conservazione, trattamento, livello qualitativo e dimensione del pesce. È possibile utilizzare in aggiunta l'AI (422) per identificare separatamente il Paese d'origine.

Il **codice lotto** è definito e attribuito dal macello. Per facilitare la tracciabilità occorre creare nel database un link ai lotti precedenti, ad esempio gabbie e trasporto.



La combinazione tra GTIN e codice lotto garantisce una chiave di riferimento mondiale univoca per un dato lotto. Se questa univocità non può essere desunta dal GTIN + codice lotto o dal codice SSCC, i GLN del fornitore e del macello devono essere inseriti in un codice a barre.

La **quantità** è specificata in chili e deve essere inserita nel codice a barre solo per le merci di peso variabile.





## ESEMPIO DI ETICHETTA NORVEGEGESE

SPECIE: <b>SALMON</b>	NET.W. Kg.: <b>279.00</b>	EXP: MAR-INE HARVEST SUPL: HK28-03
QUALITY: <b>SUPERIOR</b>	No in UNIT: <b>27</b>	<b>NECH-64</b>
TREATMENT: <b>GILL OFF</b>	BATCH No: <b>26129</b>	EAN No: 9705572001145 SSCC: 37055720261290139
SIZE KG: <b>5-6</b>	PROD. DATE: <b>21.08.2001</b>	 ( 02) 97055720011450( 3101) 005790( 37) 27
PRESERVATION: <b>FRESH</b>	PL. No: <b>139</b>	 ( 00) 37055720261290139

### Lavorazione

All'impianto di lavorazione, il prodotto viene confezionato per il consumo e le unità di spedizione vengono trasportate su strada, per via aerea, per mare, ecc. Le soluzioni per l'etichettatura delle unità destinate al **consumatore**, le unità commerciali e i pallet sono specificate negli standard EAN/UCC e generalmente attuate per le confezioni per la vendita al dettaglio. L'impianto di lavorazione è un elemento opzionale della filiera. Il pesce può essere spedito direttamente ai rivenditori dal luogo di macellazione e di confezionamento, talvolta attraverso i distributori. L'impianto di lavorazione e i rivenditori si scambiano i dati riportati in tabella:

<b>Dati obbligatori</b>	<b>UCC/EAN-128</b>	<b>Commenti</b>
- GTIN	AI (01)	Testo in chiaro
- Codice lotto	AI (10)	Testo in chiaro
- Quantità (peso netto)	AI (310n)	Testo in chiaro
<b>Dati ulteriori</b>	<b>UCC/EAN-128</b>	<b>Commenti</b>
- Data di macellazione	AI (11)	Testo in chiaro
- Data di confezionamento	AI (13)	Testo in chiaro
- Data di scadenza	AI (15)	Testo in chiaro
- Identificatore del fornitore (GLN)	AI (412)	Testo in chiaro
- Specie (nome commerciale e scientifico)		Testo in chiaro
- Metodo di produzione		Testo in chiaro
- Paese origine	AI (422)	Testo in chiaro
- Conservazione		Testo in chiaro
- Trattamento		Testo in chiaro
- Categoria di freschezza		Testo in chiaro
- Livello qualitativo		Testo in chiaro
- Dimensione dei pesci - taglia		Testo in chiaro
- ...		

La **specie** (nome commerciale e nome scientifico), il **metodo di produzione** e l'**area di cattura** (rif. Regolamento (CE) n°2065/2001) fanno parte della descrizione del prodotto specificata dal fornitore. Il fornitore attribuisce un **GTIN** a ciascun prodotto. È possibile utilizzare in aggiunta l'AI (422) per identificare separatamente il Paese d'origine. Il **codice lotto** è definito e attribuito dall'impianto di lavorazione. Per facilitare la tracciabilità occorre creare nel database un link ai lotti precedenti, ad esempio cassette e trasporto.

La combinazione tra GTIN e codice lotto garantisce una chiave di riferimento mondiale univoca per un dato lotto. Se questa univocità non può essere desunta dal GTIN + codice lotto o dal codice SSCC, il GLN dell'impianto di lavorazione deve essere inserito in un codice a barre.

A seconda del valore aggiunto dall'impianto di lavorazione, potrebbe essere opportuno inserire le seguenti date: data di macellazione, data di confezionamento o data di scadenza. Si raccomanda di stampare e di inserire una sola di queste date nel codice a barre riportato in etichetta.

La **quantità** deve essere inserita nel codice a barre solo per merci di peso variabile.

#### ESEMPIO DI ETICHETTA NORVEGESE

<b>07441 112810A</b>		
SSCC		
<b>350103471841128109</b>		
Codice EAN/UCC	Quantità	Variante
<b>7042111074412</b>	<b>84</b>	<b>00</b>
<b>TRANCI MERLUZZO GR. 10X500G</b>		
Codice lotto	Data di scadenza	
<b>UPX</b>	<b>01.08.03</b>	
		
( 02) 07042111074412( 20) 00( 15) 030801( 37) 84( 10) UPX		
		
( 00) 350103471841128109		

#### Vendita al dettaglio

Il dettagliante fornisce i prodotti ai consumatori o direttamente confezionati o sfusi oppure in unità preconfezionate per il consumo. Le soluzioni per l'etichettatura delle unità consumatore sono attuate dai rivenditori già da molto tempo.





I dati previsti in questa fase sono il **codice a barre EAN-13**, applicato all'unità destinata al consumatore, e il **codice lotto** in forma di testo in chiaro, per il quale il dettagliante ha creato nel suo sistema un link ai dati raccolti nelle fasi precedenti della filiera (oltre ai dati richiesti per legge).

<b>Dati in etichetta</b>	<b>EAN/UPC</b>	<b>Commenti</b>
- GTIN (EAN/UCC 13)	Codice a barre	Testo in chiaro
- Codice lotto		Testo in chiaro
- Specie (nome commerciale)		Testo in chiaro
- Metodo di produzione		Testo in chiaro
- Paese origine		Testo in chiaro
- Data di scadenza		Testo in chiaro
- Peso netto		Testo in chiaro
- Nome o ragione sociale o marchio e sede del fabbricante o confezionatore o di un venditore		Testo in chiaro
- Conservazione		Testo in chiaro
- ...		

La **specie** (nome commerciale), il **metodo di produzione** e l'**area di cattura** (rif. Regolamento (CE) n°2065/2001) fanno parte della descrizione del prodotto specificata dal fornitore. A ciascun prodotto viene attribuito un **GTIN**.

Per quanto riguarda la specie, occorre indicare solo il nome commerciale, ma non il nome scientifico.

L'**origine** del prodotto di allevamento è specificata dal Paese. Il consumatore deve conoscere solo il Paese di origine, specificato come testo in chiaro.

Per metodo di produzione si indica "di allevamento" nella lingua locale.

Le unità per il consumo hanno un **peso** fisso o variabile.

Il **codice lotto** deve essere specificato.

## I prodotti misti

Quando la commercializzazione riguarda i miscugli, ovvero prodotti di specie diverse e/o che hanno avuto metodi di produzione differenti e/o che provengono da zone di cattura o di allevamento diverse, il sistema EAN/UCC prevede l'assegnazione di un nuovo codice imballo (GTIN) a ciascun raggruppamento, che dovrà presentare una composizione stabile.

## Il trasporto

Ogni volta che il pesce viene confezionato in unità logistiche, si aggiunge all'etichetta un AI (00) = **SSCC** (Numero Sequenziale di Collo). Da quel momento in poi il SSCC costituirà l'Identificatore di quel dato pallet e nessun'altra unità logistica nel mondo avrà lo stesso Identificatore (anche una singola cassa di prodotto sarà contrassegnata con un SSCC se inviata singolarmente come unità logistica).

<b>Dati obbligatori</b>	<b>UCC/EAN-128</b>	<b>Commenti</b>
- SSCC	AI (00)	Testo in chiaro
- GTIN dell'articolo commerciale contenuto	AI (02)	Testo in chiaro
- Conteggio delle unità commerciali	AI (37)	Testo in chiaro

<b>Dati ulteriori</b>	<b>UCC/EAN-128</b>	<b>Commenti</b>
- Identificatore del fornitore (GLN)	AI (412)	Testo in chiaro
- Identificatore del peschereccio o del luogo fisico (GLN)	AI (414)	Testo in chiaro
- Identificatore del destinatario (GLN)	AI (410)	Testo in chiaro
- Peso lordo	AI (330n)	Testo in chiaro

Se il pallet è un articolo commerciale, occorre attribuire uno specifico GTIN: AI (01).

Se il pallet non è trattato come singolo articolo ma contiene lo stesso prodotto (GTIN uguale), il contenuto del pallet viene contrassegnato con AI (02) seguito da AI (37).

Se il pallet non è trattato come singolo articolo e non contiene lo stesso prodotto, c'è un solo dato obbligatorio: il SSCC, AI (00). I dati relativi al prodotto, come il GTIN, AI (01) e (02), la data di scadenza, ecc., non vengono inseriti nel codice a barre.

I GLN devono essere utilizzati per identificare il peschereccio, il fornitore e il destinatario. È inoltre possibile aggiungere dati opzionali nel formato del codice a barre relativi alle varie fasi dei modelli del prodotto pescato e del prodotto di allevamento, di cui al paragrafo "I modelli della filiera ittica".

#### **ESEMPIO DI CODICE A BARRE RIPORTATO SULL'ETICHETTA DEL PALLET (IN CUI TUTTE LE CASSE SONO IDENTIFICATE DALLO STESSO AI)**

**SSCC: 35712345000001012**

**Codice lotto: 011214**

**Codice EAN: 95712345111119**

**Quantità: 14 pezzi**

**Peso netto: 330,20 Kg.**

**Specie: MERLUZZO**

**Area/metodo di cattura: Atlantico settentrionale/amo**

**Stato fisico: decongelato**



( 02) 95712345111119( 37)14( 3102) 033020( 10)011214



( 412) 5790000123456



( 00) 35712345000001012





**ESEMPIO DI DESCRIZIONE DEL CONTENUTO DI UN PALLET  
PER OGNI SINGOLA CASSETTA**

<b>PL.N. 147</b>				
<i>Ordine 19876</i>				
<i>Prod.: OH-45</i>				
<b>Nome</b>	<b>Cassa</b>	<b>Pezzi</b>	<b>Mis.</b>	<b>PN-Kg.</b>
<i>Eds-hg</i>	<i>123</i>	<i>8</i>	<i>03-apr</i>	<i>25,2</i>
<i>Eds-hg</i>	<i>122</i>	<i>8</i>	<i>03-apr</i>	<i>23,2</i>
<i>Eds-hg</i>	<i>120</i>	<i>8</i>	<i>03-apr</i>	<i>22,5</i>
<i>Eds-hg</i>	<i>125</i>	<i>8</i>	<i>03-apr</i>	<i>24</i>
<i>Eds-hg</i>	<i>133</i>	<i>8</i>	<i>03-apr</i>	<i>22,3</i>
<i>Eds-hg</i>	<i>130</i>	<i>8</i>	<i>03-apr</i>	<i>22</i>
<i>Eds-hg</i>	<i>121</i>	<i>8</i>	<i>03-apr</i>	<i>25,3</i>
<i>Eds-hg</i>	<i>124</i>	<i>8</i>	<i>03-apr</i>	<i>24,8</i>
<i>Eds-hg</i>	<i>126</i>	<i>8</i>	<i>03-apr</i>	<i>24,2</i>
<i>Eds-hg</i>	<i>128</i>	<i>8</i>	<i>03-apr</i>	<i>23,1</i>
<i>Eds-hg</i>	<i>132</i>	<i>8</i>	<i>03-apr</i>	<i>21,9</i>
<i>Eds-hg</i>	<i>127</i>	<i>8</i>	<i>03-apr</i>	<i>24,1</i>
<i>Eds-hg</i>	<i>131</i>	<i>8</i>	<i>03-apr</i>	<i>24,7</i>
<i>Eds-hg</i>	<i>129</i>	<i>8</i>	<i>03-apr</i>	<i>22,9</i>
				<b>330,2</b>

## ALLEGATO I

Elenco dei prodotti ittici  
ai quali si applica  
l'etichettatura di cui  
al Regolamento (CE)  
n°104/2000

CODICE NC	PRODOTTI
0301	Pesci vivi
0302	Pesci freschi o refrigerati (esclusi i filetti di pesce o altra carne di pesce della voce 0304)
0303	Pesci congelati (esclusi i filetti e altre carni di pesce della voce 0304)
0304	Filetti di pesce e altra carne di pesce (anche tritata), freschi, refrigerati o congelati
0305	Pesci secchi, salati o in salamoia: pesci affumicati, anche cotti prima o durante l'affumicatura; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, atti all'alimentazione umana
0306	Crostacei, anche sgusciati, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; crostacei non sgusciati, cotti in acqua o al vapore, anche refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; farine, polveri e agglomerati in forme di pellets di crostacei, atti all'alimentazione umana
0307	Molluschi, anche separati dalla loro conchiglia, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; invertebrati acquatici diversi dai crostacei e dai molluschi, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; farine, polveri e agglomerati in forme di pellets di invertebrati acquatici, diversi dai crostacei, atti all'alimentazione umana

## ALLEGATO II

Elenco delle zone di cattura  
come da Regolamento (CE)  
n°2065/2001

Zone di cattura	Zone FAO
Atlantico nord-occidentale	n. 21
Atlantico nord-orientale	n. 27
Mar Baltico	n. 27 III d
Atlantico centro-occidentale	n. 31
Atlantico centro-orientale	n. 34
Atlantico sud-occidentale	n. 41
Mar Mediterraneo	n. 37.1, 37.2, 37.3
Mar Nero	n. 37.4
Oceano Indiano	n. 51 e 57
Oceano Pacifico	n. 61, 67, 71, 77, 81 e 87
Antartico	n. 48, 58 e 88

## ALLEGATO III

AI utilizzati nella filiera ittica

La presente appendice contiene gli AI descritti nelle *Linee Guida*<sup>24</sup>.

AI	SIGNIFICATO COMPLETO	ABBREVIAZIONE	FORMATO
00	Numero Sequenziale di Collo	SSCC	n2+n18
01	GTIN	GTIN	n2+n14
02	Codice EAN/UCC dei prodotti contenuti all'interno di un'unità logistica	CONTENT	n2+n14
10	Codice lotto	BATCH/LOT	n2+an..20

<sup>24</sup> Per l'elenco completo degli AI, rimandiamo al "Manuale delle Specifiche Tecniche EAN/UCC".





<b>AI</b>	<b>SIGNIFICATO COMPLETO</b>	<b>ABBREVIAZIONE</b>	<b>FORMATO</b>
11	Data di produzione di un'unità consumatore (data di pesca)	PROD DATE	n2+n6
13	Data di confezionamento di un'unità consumatore	PACK DATE	n2+n6
15	Data di scadenza/data ultima di consumo di un'unità consumatore	BEST BEFORE o SELL By	n2+n6
30	Conteggio degli articoli contenuti in un'unità consumatore a peso variabile	VAR.COUNT	n2+n..8
310n	Peso netto	NET WEIGHT (kg)	n4+n6
330n	Peso lordo	GROSS WEIGHT (Kg)	n4+n6
37	Conteggio delle unità consumatore contenute in un'unità logistica	COUNT	n2+n..8
410	Codice di locazione EAN/UCC "Spedire a, consegnare a"	GLN	n3+n13
412	Codice di locazione EAN/UCC "Acquistato da"	GLN	n3+n13
414	Codice di locazione fisica	GLN	n3+n13
422	Paese origine	ORIGIN	n3+n3+n3
da 7030 a 7039	Numero di approvazione dell'impianto di lavorazione con codice ISO	PROCESSOR # s	n4+n3+ an..27

# GLOSSARIO

<b>AI</b>	Abbreviazione di Identificatore di Dati.
<b>Alfanumerico (An)</b>	Descrive una serie di caratteri contenente caratteri alfabetici (lettere), caratteri numerici (cifre) e altri caratteri, come i segni di punteggiatura. Normalmente utilizzato per indicare i caratteri ammessi in un Codice a barre UCC/EAN-128.
<b>Attributo</b>	Informazione che esprime una caratteristica legata a un Identificatore (ad esempio, GTIN).
<b>Campo dati</b>	La parte più piccola dei dati di una stringa di elementi che deve essere distinta.
<b>Carattere Funzione 1 (FNC1)</b>	Una cifra di controllo utilizzata per formare il modello a doppio avvio di un Codice a barre UCC/EAN-128, nonché per separare alcune stringhe di elementi concatenate a seconda della loro posizione nel codice a barre.
<b>Cifra di controllo</b>	Cifra calcolata in base alle altre cifre di una stringa di elementi, utilizzata per controllare che il dato sia stato correttamente composto. Per calcolare la cifra di controllo EAN/UCC, collegarsi al sito Indicod ( <a href="http://www.indicod.it">http://www.indicod.it</a> ), oppure vedere il "Manuale delle Specifiche Tecniche EAN/UCC".
<b>Cifra di estensione</b>	Una cifra attribuita dall'utente per aumentare la capacità del Riferimento di Serie nel SSCC.
<b>Codice a barre EAN-13</b>	Un codice a barre appartenente alla Simbologia EAN/UPC contenente Codici d'identificazione EAN/UCC-13.
<b>Codice a barre EAN-8</b>	Un codice a barre appartenente alla Simbologia EAN/UPC contenente Codici d'identificazione EAN/UCC-8.
<b>Codice a barre UCC/EAN-128</b>	Un sottoinsieme del Codice a barre 128 utilizzato esclusivamente per le strutture di dati definite da EAN/UCC.
<b>Codice a barre UPC-A</b>	Un codice a barre della Simbologia EAN/UPC che contiene i Codici d'identificazione UCC-12.
<b>Codice a barre UPC-E</b>	Un codice a barre della Simbologia EAN/UPC che rappresenta un Codice d'identificazione UCC-12 in sei caratteri esplicitamente codificati utilizzando tecniche di zero soppressione.
<b>Codice d'identificazione EAN/UCC-13</b>	Il Codice d'Identificazione EAN/UCC costituito da tredici cifre utilizzato per identificare le unità consumatore, le sedi e alcune applicazioni speciali (per esempio i buoni).
<b>Codice d'identificazione EAN/UCC-14</b>	Il Codice d'Identificazione EAN/UCC costituito da quattordici cifre utilizzato per identificare le unità commerciali.
<b>Codice d'identificazione EAN/UCC-8</b>	Il Codice d'Identificazione EAN/UCC costituito da otto cifre utilizzato per identificare le unità consumatore, le cui confezioni non possono accogliere un normale codice





	EAN/UCC-13 per problemi di spazio.
<b>Codice di locazione</b>	Vedi GLN.
<b>Codice sequenziale</b>	La parte della struttura di dati attribuita dall'utente insieme alla cifra di estensione che determina un SSCC univoco per un dato Prefisso EAN Aziendale.
<b>Commercio elettronico</b>	Conduzione di comunicazioni e gestione del business attraverso metodi elettronici, come l'Electronic Data Interchange e i sistemi automatici di raccolta dati.
<b>EAN International</b>	EAN International, con sede a Bruxelles, Belgio, è un insieme di organizzazioni EAN che gestiscono congiuntamente il Sistema EAN/UCC insieme all'UCC.
<b>EANCOM®</b>	Lo standard internazionale di EDI previsto da EAN International e conforme allo standard UN/EDIFACT.
<b>EDI</b>	Electronic Data Interchange.
<b>FNC1</b>	Abbreviazione di Carattere Funzione 1 (Function 1).
<b>Formato GTIN</b>	Il formato in cui devono essere rappresentati i GTIN in un campo di riferimento di 14 caratteri (chiave) nei file di computer per garantire l'univocità dei codici d'identificazione.
<b>GLN</b>	Abbreviazione di Codice di locazione EAN/UCC (Global Location Number), che utilizza la Struttura di Dati EAN/UCC-13 per identificare entità fisiche, funzionali o legali.
<b>GTIN</b>	Abbreviazione di Global Trade Item Number EAN/UCC. Un GTIN può utilizzare la struttura di dati EAN/UCC-8, UCC-12, EAN/UCC-13 o EAN/UCC-14.
<b>Identificatore di Dati</b>	Il campo di due o più caratteri all'inizio di una stringa di elementi codificati in un simbolo UCC/EAN-128, che definisce univocamente il formato e il significato.
<b>ISO</b>	International Organisation for Standardisation.
<b>Lunghezza fissa</b>	Termine impiegato per descrivere un campo dati di una stringa di elementi con un numero fisso di caratteri.
<b>Messaggio elettronico</b>	Una composizione di stringhe di elementi ottenute dai dati di scansione e dai dati sulle transazioni assemblati a scopo di convalida ed elaborazione univoca in un'applicazione utente.
<b>Numero sequenziale di collo</b>	Vedi SSCC.
<b>Organizzazione EAN</b>	Un'organizzazione iscritta a EAN International e responsabile dell'amministrazione del sistema EAN/UCC nel suo Paese (o nella regione assegnata) e della gestione corretta dell'uso del Sistema EAN/UCC da parte degli iscritti. Per l'Italia è Indicod. Per l'ultimo aggiornamento dell'elenco delle organizzazioni EAN International consultare l'indirizzo: <a href="http://www.ean-int.org">http://www.ean-int.org</a>

<b>Prefisso EAN Aziendale</b>	Una parte delle strutture di dati EAN/UCC costituita dal Prefisso EAN Nazionale e dal Codice Proprietario del Marchio e attribuita dall'ente di codifica (Indicod per l'Italia) al momento dell'iscrizione.
<b>Prefisso UCC Aziendale</b>	Parte della Struttura di dati UCC-12 costituita da un Prefisso UCC e da un Codice UCC Aziendale attribuito da UCC.
<b>Scanner</b>	Un dispositivo elettronico per leggere i codici a barre e convertirli in segnali elettrici comprensibili a un computer.
<b>Simbolo</b>	La combinazione di caratteri e funzioni richieste da una particolare simbologia, compresi i caratteri Quiet Zone, Start e Stop, i dati e altri modelli ausiliari che, nell'insieme, formano un'entità completa leggibile da uno scanner. Elemento di una simbologia e di una struttura di dati.
<b>Simbologia</b>	Un metodo specifico per rappresentare caratteri numerici o alfabetici in un codice a barre (un tipo di codice a barre).
<b>Simbologia EAN/UPC</b>	Una serie di codici a barre comprensiva delle versioni EAN-8, EAN-13, UPC-A e UPC-E. Pur non avendo un Identificatore di Simbologia separato, i Simboli UPC-E agiscono come simbologia separata attraverso il software di scansione. Vedi anche Codice a Barre EAN-8, Codice a Barre EAN-13, Codice a Barre UPC-A e Codice a Barre UPC-E.
<b>Sistema EAN/UCC</b>	Le specifiche, gli standard e le direttive definite congiuntamente da EAN International e dall'UCC.
<b>SSCC</b>	L'Identificatore univoco di un'unità logistica che utilizza una struttura di dati a diciotto caratteri.
<b>Stringa completa</b>	I dati trasmessi dal lettore del codice a barre mediante lettura di un vettore dei dati, compreso l'Identificatore della simbologia e la/le stringa/e di elementi.
<b>Stringa di elementi</b>	Un dato definito in termini di struttura e significato, comprendente un Identificatore (prefisso o Identificatore di Dati) e una serie di dati, rappresentati in un vettore dei dati approvato dal Sistema EAN/UCC.
<b>Struttura di dati</b>	Le strutture di codifica UCC ed EAN definite dalle varie lunghezze richieste per i diversi scopi identificativi, che condividono una composizione gerarchica. Tale composizione associa le esigenze di controllo internazionale alle esigenze degli utenti.
<b>UCC</b>	Vedi Uniform Code Council.
<b>Uniform Code Council</b>	L'Uniform Code Council (UCC), con sede negli Stati Uniti, è un'organizzazione che gestisce il Sistema EAN/UCC insieme a EAN International. Amministra inoltre il Sistema EAN/UCC negli Stati Uniti e in Canada.
<b>Unità consumatore/unità imballo</b>	Ogni articolo (prodotto o servizio) per il quale occorra recuperare informazioni predefinite e che possa essere





	prezzato, ordinato o fatturato in qualsiasi punto di qualsiasi filiera.
<b>Unità logistica</b>	Un articolo comunque composto, predisposto per il trasporto e/o lo stoccaggio, che deve essere gestito attraverso la filiera.
<b>Vettore dei dati</b>	Un mezzo per rappresentare i dati in forma leggibile elettronicamente, utilizzato per consentire la lettura automatica delle stringhe di elementi.

## TESTI DI RIFERIMENTO

- ◆ Traceability of fish guidelines – EAN International
- ◆ Traceability of fishery products. Specification of the information to be recorded in captured fish distribution chain - TRACEFISH
- ◆ Traceability of fishery products. Specification of the information to be recorded in farmed fish distribution chain - TRACEFISH
- ◆ Regolamento (CE) n°2090/1998 del 30 settembre 1998, G.U.C.E. n°L 266 del 1 ottobre 1998
- ◆ Regolamento (CE) n°104/2000 del 17 dicembre 1999, G.U.C.E. n°L 17 del 21 gennaio 2000
- ◆ Regolamento (CE) n°2065/2001 del 22 ottobre 2001, G.U.C.E. n°L 278 del 23 ottobre 2001
- ◆ Regolamento (CE) n°178/2002 del 28 gennaio 2002, G.U.C.E. n°L 31 del 1 febbraio 2002
- ◆ Regolamento (CE) n°839/2002 del 21 maggio 2002, G.U.C.E. n°L 134 del 22 maggio 2002



Questa pubblicazione è stata realizzata da Indicod nell'ambito dell'Area Agroalimentare. In tale area di intervento l'Istituto vuole promuovere soluzioni di filiera per la tracciabilità, la qualità e la sicurezza del prodotto agroalimentare, in armonia con la corretta applicazione del sistema di codifica EAN/UCC.

Tutte le attività dell'Area vengono coordinate dalla Giunta per l'Agroalimentare.

Per la realizzazione di queste *Linee Guida* ringraziamo le aziende e le organizzazioni che hanno partecipato al gruppo di lavoro "Comitato tecnico tracciabilità prodotti ittici":

- ◆ AGRO ITTICA LOMBARDA
- ◆ ALLOGEL
- ◆ ANCIT
- ◆ ASSOITTICA
- ◆ BIZERBA
- ◆ CERTIQUALITY
- ◆ CLODIAFRIGO
- ◆ CNEL
- ◆ CONAD
- ◆ COOP ITALIA
- ◆ CSQA CERTIFICAZIONI
- ◆ DI. PSI.
- ◆ ESSELUNGA
- ◆ FEDERPESCA
- ◆ FINIPER
- ◆ FINPESCA
- ◆ GLOBAL SERVICE
- ◆ GRUPPO RINASCENTE
- ◆ GS - CARREFOUR ITALIA
- ◆ I.T.A. Industria Tecnica Alimentare
- ◆ ISMEA
- ◆ MERCATO ITTICO ANCONA
- ◆ MERCATO ITTICO MILANO
- ◆ MERCATO ITTICO SAVONA
- ◆ METTLER TOLEDO
- ◆ NOMISMA
- ◆ NUOVA AZZURRO
- ◆ PANAPESCA
- ◆ SADAS DESPAR
- ◆ SAGIT
- ◆ SELEX
- ◆ SGS
- ◆ SILLIKER
- ◆ SOC. COOP. BILANCIATI
- ◆ TRINITY ALIMENTARI ITALIA
- ◆ VIS INDUSTRIE ALIMENTARI

A Indicod, la più ampia associazione italiana, che raggruppa aziende industriali e distributive operanti nel settore dei beni di largo consumo, fanno riferimento 27mila imprese, che complessivamente sviluppano un giro d'affari di circa 106 miliardi di euro.



INDICOD

Via Serbelloni, 5  
20122 Milano  
Tel. 027772121 - Fax 02784373  
Internet: [www.indicod.it](http://www.indicod.it)  
e-mail: [agroalimentare@indicod.it](mailto:agroalimentare@indicod.it)

MEMBER OF  
**EAN**   
INTERNATIONAL